



CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

2/2022

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kistoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Riscato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce María Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeje Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

| | | |
|---|--|-----------|
| <p>MAESTRI DEL DIRITTO PENALE</p> <p><i>MAESTROS DEL DERECHO PENAL</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW MASTERS</i></p> | <p>Un ricordo di Mireille Delmas-Marty e dei suoi progetti di ricerca</p> <p><i>Recordando a Mireille Delmas-Marty y sus proyectos de investigación</i></p> <p><i>Remembering Mireille Delmas-Marty and Her Research Projects</i></p> <p>Alessandro Bernardi</p> | <p>1</p> |
| <p>NOVITÀ NORMATIVE</p> <p><i>NOVEDADES NORMATIVAS</i></p> <p><i>NEW LEGISLATION</i></p> | <p>L'encadrement pénal des multinationales entre rêve et réalité. Relisant Mireille Delmas-Marty quarante ans plus tard</p> <p><i>L'inquadramento penale delle multinazionali tra sogno e realtà. Rileggendo Mireille Delmas-Marty a quarant'anni di distanza</i></p> <p><i>The Criminal Framework of Multinationals Between Dream and Reality. Re-reading Mireille Delmas-Marty Forty Years Later</i></p> <p>Stefano Manacorda</p> | <p>5</p> |
| <p>NOVITÀ NORMATIVE</p> <p><i>NOVEDADES NORMATIVAS</i></p> <p><i>NEW LEGISLATION</i></p> | <p>Il decreto legge n. 152/2021 e le modifiche in tema di documentazione antimafia e prevenzione collaborativa</p> <p><i>El Decreto Legislativo N° 152/2021 y las modificaciones en materia de documentación antimafia y prevención colaborativa</i></p> <p><i>Law-Decree No. 152/2021 and Amendments on Anti-Mafia Documentation and Collaborative Prevention</i></p> <p>Giovanni D'Angelo – Gianluca Varraso</p> | <p>12</p> |
| <p>L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA DIRITTO E PROCESSO PENALE</p> <p><i>LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENTRE DERECHO Y PROCESAL PENAL</i></p> <p><i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE BETWEEN CRIMINAL AND PROCEDURAL LAW</i></p> | <p>Diritto probatorio e giudizi criminali ai tempi dell'Intelligenza Artificiale</p> <p><i>El derecho probatorio y la justicia penal en tiempos de la Inteligencia Artificial</i></p> <p><i>Rules on Evidence and Criminal Justice at the Time of Artificial Intelligence</i></p> <p>Luca Lupària Donati – Giulia Fiorelli</p> | <p>34</p> |
| <p>L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA DIRITTO E PROCESSO PENALE</p> <p><i>LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENTRE DERECHO Y PROCESAL PENAL</i></p> <p><i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE BETWEEN CRIMINAL AND PROCEDURAL LAW</i></p> | <p>La responsabilità "penale" tra persona fisica e corporation alla luce della Proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale</p> <p><i>La responsabilidad penal entre las personas físicas y jurídicas a la luz de la Propuesta de Reglamento sobre Inteligencia Artificial</i></p> <p><i>"Criminal" Liability Between Human Beings and Corporations in Light of the Proposal of a Regulation on Artificial Intelligence</i></p> <p>Camilla Minelli</p> | <p>50</p> |

| | | |
|---|---|------------|
| <p>QUESTIONI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI</p> <p><i>CUESTIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS</i></p> <p><i>ISSUES ON CORPORATE CRIMINAL LIABILITY</i></p> | <p>Una sentenza “modello” della Cassazione pone fine all’estenuante vicenda “Impregilo”</p> <p><i>Una sentencia modelo de la Corte Suprema pone fin al extenuante “caso Impregilo”</i> <i>A “Model” Judgment by the Cassation Ends the Grueling “Impregilo” Case</i></p> <p>Carlo Piergallini</p> | <p>76</p> |
| <p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>ISSUES ON THE SPECIAL PART</i></p> | <p>Verso un illecito corporativo personale. Osservazioni “umbratili” a margine d’una sentenza “adamantina” nel “magma 231”</p> <p><i>Hacia un injusto corporativo personal. Observaciones “umbrosas” al margen de una sentencia “diamantina” en el “magma 231”</i> <i>Towards Culpable Corporate Misconduct. “Shadowy” Observations in the Margins of an “Adamantine” Judgement in the “Magma 231”</i></p> <p>Davide Bianchi</p> | <p>87</p> |
| <p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>ISSUES ON THE SPECIAL PART</i></p> | <p>Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro</p> <p><i>Sobre las fronteras entre los delitos de esclavitud, servidumbre y explotación laboral</i> <i>On the Boundaries Among the Crimes of Slavery, Servitude and Labour Exploitation</i></p> <p>Sergio Seminarà</p> | <p>108</p> |
| <p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>ISSUES ON THE SPECIAL PART</i></p> | <p>Traffico di armi in violazione delle risoluzioni O.N.U., fattispecie incriminatrice e radicamento della giurisdizione</p> <p><i>Tráfico de armas en violación de las resoluciones de la ONU, delitos aplicables y jurisdicción competente</i> <i>Arms Trafficking in Violation of UN Resolutions, Criminal Provision and Jurisdictional Grounds</i></p> <p>Gennaro Mastrangelo</p> | <p>135</p> |
| <p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>ISSUES ON THE SPECIAL PART</i></p> | <p>Reati di riciclaggio e operazioni in criptovalute</p> <p><i>Delito de lavado de activos y transacciones de criptomonedas</i> <i>Money Laundering Offences and Cryptocurrency Transactions</i></p> <p>Marco Fazio</p> | <p>160</p> |

| | | |
|--|---|-----|
| PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE E “GIUSTO PROCESSO” | Prosegue, dalle fondamenta, la costruzione del giusto processo di prevenzione: le Sezioni unite sulla ricusabilità del giudice | 183 |
| <i>PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y DEBIDO PROCESO</i> | <i>El desarrollo del debido proceso preventivo continúa desde la base: Las Secciones Unidas sobre la recusabilidad del juez</i> | |
| <i>PREVENTION PROCEDURE AND FAIR TRIAL</i> | <i>The Ongoing Construction, from the Foundations, of the Fair Prevention Procedure: the Joint Branches of the Supreme Court on the Judge Recusal</i> | |
| | Dario Albanese | |
| LA DOGMATICA PENALE IN UN’OTTICA COMPARATA | A caccia dello standard probatorio: biografia non autorizzata della dogmatica penale | 199 |
| <i>LA DOGMÁTICA PENAL DESDE UNA ÓPTICA COMPARADA</i> | <i>A la caza del estándar probatorio: Biografía no autorizada de la dogmática penal</i> | |
| <i>GENERAL THEORY OF CRIME FROM A COMPARATIVE STANDPOINT</i> | <i>The Hunt for Evidentiary Standard: Unauthorized Biography of the General Theory of Crime</i> | |
| | Maximiliano Rusconi | |

QUESTIONI DI PARTE SPECIALE
CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL
ISSUES ON THE SPECIAL PART

- 108 **Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro**
Sobre las fronteras entre los delitos de esclavitud, servidumbre y explotación laboral
On the Boundaries Among the Crimes of Slavery, Servitude and Labour Exploitation
Sergio Seminara
- 135 **Traffico di armi in violazione delle risoluzioni O.N.U., fattispecie incriminatrice e radicamento della giurisdizione**
Tráfico de armas en violación de las resoluciones de la ONU, delitos aplicables y jurisdicción competente
Arms Trafficking in Violation of UN Resolutions, Criminal Provision and Jurisdictional Grounds
Gennaro Mastrangelo
- 160 **Reati di riciclaggio e operazioni in criptovalute**
Delito de lavado de activos y transacciones de criptomonedas
Money Laundering Offences and Cryptocurrency Transactions
Marco Fazio

Traffico di armi in violazione delle risoluzioni O.N.U., fattispecie incriminatrice e radicamento della giurisdizione

Tráfico de armas en violación de las resoluciones de la ONU, delitos aplicables y jurisdicción competente

Arms Trafficking in Violation of UN Resolutions, Criminal Provision and Jurisdictional Grounds

GENNARO MASTRANGELO
 Magistrato ordinario
 gennaro.mastrangelo@giustizia.it

TRAFFICO DI ARMI,
 GIURISDIZIONE

TRÁFICO DE ARMAS,
 JURISDICCIÓN

ARMS TRAFFICKING,
 JURISDICTION

ABSTRACTS

Le vicende della nave *Bana* e la sentenza Cass., Sez. 1, n. 19762 del 17/6/2020, Tartoussi, permettono di ripercorrere i problemi posti dalle fattispecie sul crinale della territorialità. Si analizzeranno, da un punto di vista generale, la L. 185/1990, che ingaggia lo Stato quale attore responsabile di politica internazionale, la L. 895/1967, rivolta alla tutela di beni giuridici interni, nonché alcuni istituti di diritto internazionale concernenti i limiti della sovranità sul mare territoriale. Si passeranno in rassegna i criteri di radicamento della giurisdizione ed i problemi posti dalle condotte che hanno con il territorio dello Stato un collegamento incidentale, segnalando, all'interno della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale, tentativi di avanzamento verso un approccio universalistico e posizioni più tradizionali, come mostrato, in particolare, dal contrasto di legittimità sulla Convenzione di Palermo e l'art. 7, n. 5 c.p. La presenza dello straniero nel territorio dello Stato, richiesta dall'art. 10 c.p., consente una riflessione sulla sua natura di condizione di procedibilità o punibilità. Nelle conclusioni alcuni rilievi sulla capacità dell'ordinamento, a legislazione vigente, di punire condotte che, pur avvenute completamente all'estero e ad opera di stranieri, riguardano gli impegni internazionali del Paese.

Los hechos de la nave *Bana* y la sentencia de la Corte Suprema N° 19762 de 17/6/2020, Tartoussi, permiten revisar los problemas que plantean los casos en materia de jurisdicción y territorialidad. Desde un punto de vista general, se analizarán la L. 185/1990, que compromete al Estado como actor responsable de la política internacional, la L. 895/1967, destinada a la protección de los bienes jurídicos internos, así como algunas instituciones de derecho internacional relativas a los límites de la soberanía sobre el mar territorial. Se revisarán los criterios para el establecimiento de la jurisdicción y los problemas que plantean las conductas que tienen una conexión incidental con el territorio del Estado, señalando, dentro de la jurisprudencia, tanto nacional como supranacional, los intentos de avanzar hacia un enfoque universalista y las posturas más tradicionales, como muestra, en particular, el contraste de la legitimidad sobre la Convención de Palermo y el artículo 7, n° 5 del Código Penal. La presencia del extranjero en el territorio del Estado, exigida por el artículo 10 del Código Penal, permite reflexionar sobre su naturaleza como condición de perseguibilidad o punibilidad. En las conclusiones, algunas observaciones sobre la capacidad del ordenamiento jurídico, con la legislación actual, para sancionar conductas que, aunque se produzcan íntegramente en el extranjero y por parte de extranjeros, afectan a los compromisos internacionales del país.

The *Bana* vessel case and the Italian Supreme Court of Cassation judgment no. 19762/2020 offer the occasion to focus on jurisdictional elements of the criminal offences of arms trafficking. The analysis, in general terms, concerns Law no. 185/1990, qualifying the State as international policy actor, Law 895/1967, focusing on the protection of domestic interests, and some international law rules on sovereignty on territorial waters. The paper will then analyze the criteria to ground jurisdiction and the issues in cases of incidental link with the State territory, highlighting, in the domestic and supranational case law, the trends towards a universal approach and, on the other hand, the most traditional interpretation, as particularly demonstrated by the controversial Supreme Court case law on the Palermo Convention and art. 7, n. 5, of the Italian Criminal Code. The presence of the foreign offender in the State territory, required under art. 10 of the Italian Criminal Code, implies a reflection on its very nature as a procedural or substantive requirement. In conclusion some remarks are devoted to the ability of the Italian legal system, in the current legislative framework, to punish misconduct performed totally abroad and yet concerning international commitments of the Country.

SOMMARIO

1. Il caso *Bana*. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19762 del 17/6/2020 Tartoussi. – 2. La L. 9 Luglio 1990, n. 185, “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. – 3. L’art. 25 della L. 185/1990: reato proprio o reato comune? – 4. Mare territoriale, passaggio inoffensivo, zona contigua ed inseguimento; le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza O.N.U. – 5. Il controllo dinamico della giurisdizione da parte del giudice interno. – 6. L’art. 7, c. 1, n. 5 C.p., la Convenzione di Palermo e le incertezze della giurisprudenza di legittimità. – 7. Il delitto comune dello straniero all’estero e la qualificazione dei fatti nel caso *Bana*. – 8. La presenza sul territorio dello Stato nell’art. 10 C.p.: condizione (di punibilità o di procedibilità) e prescrizione. – 9. Il delitto politico commesso all’estero. – 10. Dissuasione, *diversion* e limiti alla giurisdizione in alto mare. La decisione della Corte di Giustizia nel caso *Ebony Maritime SA e Loten Navigation Co. Ltd.* – 11. Conclusioni.

1.

Il caso *Bana*. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19762 del 17/6/2020 Tartoussi.

Il caso della nave *Bana* ha agitato il Mediterraneo agli inizi del 2020 per un sospetto carico di armamenti diretti in Libia in violazione dell’embargo O.N.U. La motonave, battente bandiera libanese, dopo essere partita da Beirut, faceva scalo, non previsto dal piano di navigazione, nel porto turco di Mersin dove imbarcava armamenti (carrichi armati, mezzi cingolati attrezzati con lanciarazzi e mitragliatrici, containers contenenti esplosivi) ed una decina di militari turchi. Scortata da due navi da guerra turche, essa si dirigeva verso la Libia con una ulteriore variazione del piano di navigazione e, simulando una avaria, scaricava il suo carico nel porto di Tripoli, sotto il controllo di militari libici e turchi. Nel percorso di avvicinamento alla capitale libica veniva disinserito il sistema di rilevamento A.I.S. Nel corso del viaggio, uno degli ufficiali di bordo, dissociandosi dalla condotta del comandante, chiedeva spiegazioni su quanto accadeva e scattava alcune foto degli armamenti. La nave, ripartita senza carico da Tripoli, faceva scalo nel porto di Genova e l’ufficiale chiedeva di conferire con gli inquirenti, presentando anche richiesta di asilo politico. Dalla denuncia dell’uomo si apprendeva, altresì, che alcuni marittimi erano a conoscenza del traffico di armi, perché la nave aveva effettuato trasporti analoghi in precedenza¹.

Il Tribunale del riesame di Genova riteneva applicabili due distinte leggi in materia di armi (artt. 25 L. 185/1990 ed artt. 1, 2, 4, c. 2, L. 895/1967) e sussistente la giurisdizione italiana in base a più criteri. La Cassazione stabiliva, al contrario, che il criterio territoriale (art. 6, c. 2, c.p.) non fosse applicabile per la «debolezza dimostrativa del dato storico teso a sostenere l’ipotesi dell’ingresso della motonave *Bana* in acque territoriali italiane» e che non si fosse in presenza di un reato commesso all’estero per il quale sussista la giurisdizione italiana in base all’art. 7, c. 1, n. 5, c.p., poiché la disposizione contenuta nell’art. 15, par. 4, della Convenzione Onu di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000 non poteva trovare diretta applicazione. Il criterio di radicamento della giurisdizione italiana, dunque, andava individuato nell’art. 10 c.p., essendosi in presenza di un delitto comune dello straniero commesso all’estero, in particolare quello di cessione, detenzione e porto illegali di armi da guerra (artt. 1, 2, 4, c. 2, L. 895/1967).

La sentenza Tartoussi, dunque, si segnala per profili sia processuali – in particolare il controllo dinamico della giurisdizione e l’applicabilità della Convenzione di Palermo – che sostanziali – la qualificazione giuridica dei fatti alla luce della normativa in materia di armi –. Dal momento che la soluzione di alcune questioni riguardanti la giurisdizione passa anche attraverso l’esatta individuazione della condotta materiale, sembra preferibile partire con l’analisi della L. 185 del 1990 – ed in modo particolare l’articolo 25 – per poi accennare ad alcuni istituti di diritto internazionale – il mare territoriale, il passaggio inoffensivo, la zona contigua ed il diritto di inseguimento – assunti come paradigmi della difficile opera di perimetrazione dei confini materiali della giurisdizione in fase d’indagine. L’analisi dei criteri di radicamento della giurisdizione, che rivela anche un importante contrasto giurisprudenziale circa il rapporto tra la Convenzione di Palermo e l’art. 7, n. 5), C.p. è, dunque, condotta con riferimento alla

¹ Questa la ricostruzione dei fatti effettuata da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19762 del 17/06/2020 Cc. (dep. 01/07/2020), Tartoussi Y., Rv. 279210-01, sulla quale NATALINI (2020), ROSSI (2020), GIGLIO, (2020), BLEFARI, (2021) e la scheda redazionale, *La giurisdizione italiana non sussiste per la sola ricezione casuale di un SMS da un gestore italiano*, in *il Quotidiano Giuridico*, 24.12.2020;

normativa in materia di armi, con alcune note critiche circa la qualificazione giuridica dei fatti effettuata dal giudice di legittimità. Un approfondimento più teorico è dedicato alla natura della presenza del reo nel territorio dello Stato, richiesta dall'art. 10 C.p., quale condizione di procedibilità o condizione di punibilità di natura processuale.

2.

La L. 9 Luglio 1990, n. 185, “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”.

La prima delle due contestazioni elevate nella vicenda della nave *Bana*, al capo a) 2, riguardava la violazione della L. 185/1990 che rappresenta il principale referente normativo³ grazie al quale il legislatore ha inteso dare generale attuazione a tutte le disposizioni dell’O.N.U. giuridicamente vincolanti e dirette a vietare l’esportazione di materiale bellico dal territorio di uno Stato membro verso quello di uno Stato nei confronti del quale sia stato stabilito l’embargo, senza necessità di adeguare, di volta in volta, l’ordinamento domestico alle nuove decisioni internazionali⁴.

L’art. 1 della legge, “Controllo dello Stato”, detta alcuni principi generali riguardo ad esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario ed intermediazione di materiale di armamento: essi «[...] devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [...]; sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario [...]; sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell’Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento». Tali operazioni, inoltre, sono altresì vietate: «a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere; b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della Costituzione; c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell’Unione europea (UE) o da parte dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa [...]».

L’elencazione degli armamenti è aggiornata mediante la decretazione interministeriale, il controllo politico è assicurato dalla relazione al Parlamento che il Presidente del Consiglio dei ministri invia entro il 31 marzo di ogni anno, avvalendosi delle relazioni a lui fornite dai Ministeri individuati nell’art. 5. L’impianto normativo, quanto al sistema amministrativo autorizzatorio e di controllo, vede protagonisti il Ministero degli Esteri e della Difesa, e distingue tra importazione – assistita da un generale divieto – ed esportazione e transito – condotte lecite, salvi specifici divieti e purché nel rispetto del regime amministrativo –. La legge ha il suo *côté* penalistico negli articoli 23, “Falsità nella documentazione”, 24, “Inosservanza delle prescrizioni amministrative” e 25, “Mancanza dell’autorizzazione”. Le prime due fattispecie possono essere tralasciate e della terza va chiarita la possibile natura di reato proprio.

² Artt. 110 cod. pen., 25 legge n. 185 del 1990; in Libano e Libia: concorso in illecita attività di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento; nel gennaio 2020, accertato in Genova, il 3 febbraio 2020”.

³ La legge in parola ha consentito di superare il c.d. “decreto Formica”, emanato dall’allora Ministro per il commercio con l’estero il 4.12.1985, «Disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all’esportazione e al transito di materiale di armamento». Per un commento alla legge, GUERRINI R. e ANTONINI E. (1996).

⁴ Il rilievo è di PAGANI (1994), in part. p. 830, che valorizza, in particolare, il contenuto dell’art. 1, c. 6, lett. c).

3.

L'art. 25 della L. 185/1990: reato proprio o reato comune?

La condotta di transito, contestata nel caso della nave *Bana*, che avrebbe attraversato le acque territoriali italiane allorché, diretta a Tripoli, era carica di armi da guerra, è prevista dal primo comma dell'art. 25: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui agli articoli 10-bis e 13 effettua esportazione, importazione, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonché trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 ». Trattandosi di una norma inserita in un regime autorizzatorio e dal momento che l'autorizzazione può essere ottenuta solo dai soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese (art. 3, c. 2), si pone il problema dell'ampiezza del novero dei soggetti attivi.

In dottrina c'è chi ritiene che la norma configuri un reato proprio⁵, sicché la condotta, se realizzata da un soggetto non autorizzabile⁶, andrebbe qualificata ai sensi dell'art. 1 della L. 895/1967; un'altra opinione, che trova riscontro anche nell'unico precedente di legittimità⁷, e fondata, principalmente, sull'utilizzo di una espressione paragonabile al "chiunque" nell'individuare il soggetto attivo, propende per il reato comune⁸. La seconda opinione sembra più persuasiva, sebbene parta da un argomento non dirimente, dal momento che la qualifica soggettiva presupposta dal reato proprio non deve trovare necessaria esplicitazione nella legge. Il legislatore, infatti, giunge ad utilizzare il termine "chiunque" anche in delitti chiaramente propri, quando non di mano propria⁹ e, pertanto, «ad un'attenta valutazione dell'espressione letterale della norma incriminatrice talvolta emerge come essa sia costruita in maniera tale che con il termine "chiunque" in realtà il legislatore, pur rinunciando ad una qualifica esplicita del soggetto attivo, rinvii ad una precisa categoria di autori, dotata di particolari quesiti soggettivi impliciti nella descrizione normativa»¹⁰. La qualifica soggettiva presuppone un determinato rapporto col bene giuridico protetto e nei reati propri l'autore è individuabile, appunto, in base a qualifiche, giuridiche o naturalistiche, preesistenti alla norma, al "modo di essere" dell'autore rispetto al bene giuridico tutelato¹¹, nel senso che il bene protetto può essere leso solo da quel determinato autore¹² oppure per selezionare modalità di lesione¹³, in ragione della loro gravità¹⁴. Nella L. 185 del 1990 non sembra che le ragioni appena esposte siano dirimenti per la qualificazione della condotta come reato proprio. Anzitutto il riferimento effettuato nell'intitolazione e nel testo dell'art. 25 al regime autorizzatorio si atteggia come una mera presa d'atto di ciò che accade nella pratica, essendo il "commercio di armi da guerra" svolto, per la più

⁵ CARCANO, D. e VARDARO, A. (1993), pp. 275 e 276. Aderiscono a questa tesi, con alcune precisazioni, BELLAGAMBA, G. e VIGNA P. L. (2008), p. 187, secondo i quali «al di fuori dell'applicabilità della legge n. 185/1990 possono essere, oggettivamente, i fucili tipo guerra e, soggettivamente, coloro che non rivestono le qualifiche personali indicate nella medesima legge speciale».

⁶ Anche la fattispecie punita dal secondo comma – trattative, da leggersi in combinato disposto con l'art. 9 – pur costruita su un sistema autorizzatorio, ha dato luogo ad un contrasto di giurisprudenza. La Sez. 1, n. 10080 del 07/11/1996 - dep. 23/11/1996, Pensa, Rv. 20608801, in *La Giustizia Penale*, 1997, VII, p. 472 ha ritenuto che la condotta incriminata dalla disposizione possa essere tenuta anche da un soggetto «non iscritto all'albo indicato dall'art. 3 della legge 185/90»; di segno opposto Sez. 1, n. 3736 del 10/11/1997 - dep. 25/03/1998, Maio e altro, Rv. 21011801, che fa leva anche sull'espressione "chiunque" e, da ultimo, Sez. 1, n. 38401 del 17/09/2002 - dep. 15/11/2002, Minin, Rv. 22292501, sulla quale ORMANNI (2003) ed in *Cassazione Penale*, 2003, IV, p. 1151.

⁷ Sez. 1, n. 39992 del 23/09/2009 - dep. 14/10/2009, Milo e altri, Rv. 24532301, così massimata: «la fattispecie prevista all'art. 25, comma primo, L. 9 luglio 1990 n. 185, che incrimina le condotte di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento senza autorizzazione, integra un'ipotesi di reato comune, a differenza di quella prevista dal comma secondo della stessa norma, che configura un'ipotesi di reato proprio dei soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese i quali pongano in essere trattative contrattuali in violazione della disciplina dettata dall'art. 9 della medesima legge». In motivazione la Corte afferma: «le condotte di esportare o importare o far transitare possono essere realizzate da chiunque, di guisa che rispetto a siffatte gravi condotte ben non si comprende per quali ragioni dovrebbero mandarsi esenti da responsabilità penale quei soggetti che agiscono e consumano dette condotte senza essere iscritti in registri particolari, a differenza da quanti, viceversa, nei fatidici registri risultino invece regolarmente iscritti».

⁸ GUERRINI R. e ANTONINI E. (1996) e la dottrina ivi richiamata.

⁹ Ad esempio, gli articoli 437 e 564 C.p.

¹⁰ Così BERTOLINO, (2009), p. 8; VENAFRO (1996), p. 338: «non è necessario che il soggetto qualificato sia identificato in maniera esplicita dalla norma»; ivi anche ulteriori riferimenti bibliografici.

¹¹ Per una sintesi v. DEMURO, (1998), pp. 845-891; GULLO (2005).

¹² BETTIOL, (1939), p. 85: «Il bene giuridico tutelato dalla norma che ipotizza un reato proprio può essere leso solo dal soggetto che riveste la qualifica e nei confronti del quale sussiste l'obbligo di astenersi dal compimento di ogni azione che possa portare alla lesione del bene stesso»

¹³ VENAFRO (1996), pp. 337-348.

¹⁴ Per un esempio di gradazione interno alla stessa fattispecie si vedano le pene differenziate nell'art. 578 c.p. essendo la condotta della madre vista come un fatto meno "colpevole" e l'espressione di questa *ratio* della norma è appunto la sua configurazione come reato proprio; v. Sez. 1, Sentenza n. 48298 del 2014 (ud. 7/10/2014, dep. 20/11/2014), non massimata, in motivazione.

parte, da soggetti organizzati imprenditorialmente. Qualora la condotta venga realizzata da un soggetto comune, però, non può dirsi che il bene giuridico resti illeso¹⁵, né che la modalità di lesione abbia una particolare ragione criminologica. Al più, essa può essere qualitativamente diversa ma l'impianto generale della L. 185/1990, con una pena alternativa ed una considerevole escursione edittale, dimostra la possibilità di punire in maniera appropriata condotte tra loro eterogenee. Proprio la pena alternativa e l'escursione edittale sembrano un sicuro indice per la natura di reato comune, che consegue tanto ad una azione isolata, quanto ad una vera e propria attività organizzata su basi imprenditoriali: quella del soggetto che sia iscritto – o avrebbe potuto iscriversi – al registro nazionale previsto dall'art. 3 come quella dell'occasionale esportatore di armi. Anche un confronto con le altre norme incriminatrici della L. 185/1990 – articoli 23 e 24 –, permette di ritenere che le differenti condotte descritte nell'art. 25 siano riferibili a chiunque e che l'incriminazione costituisca una norma di chiusura. L'art. 23 punisce una serie di falsi rilevanti ai fini della procedura autorizzatoria e l'art. 24 sanziona la destinazione delle armi in violazione delle condizioni di consegna indicate nella richiesta di autorizzazione¹⁶: mentre per queste due ipotesi lo stretto rapporto tra la fattispecie e la qualifica soggettiva – implicita nell'anodino «chiunque» – è evidente, potendo solo quei soggetti recare una lesione al bene giuridico tutelato, non sembra potersi dire altrettanto per l'art. 25, c. 1.

In conclusione, la condotta di transito può essere compiuta da qualsivoglia soggetto e lo scopo della norma sembra essere quello di evitare che lo Stato, inteso anche come soggetto di diritto internazionale, sia coinvolto nel commercio di armamenti al di fuori di una determinata linea politicamente responsabile. Nel caso della nave *Bana* la condotta si è manifestata su una porzione di spazio – quella marittima – da sempre foriera di problemi interpretativi e la Corte di Cassazione, con la sentenza Tartoussi, ha censurato proprio la sussistenza della giurisdizione italiana, ritenuta invece dai giudici di merito.

4. Mare territoriale, passaggio inoffensivo, zona contigua ed inseguimento; le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza O.N.U.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), più nota come Convenzione di *Montego Bay*, stabilendo, all'art. 2, che «La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne [...] a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale», recepisce un principio di diritto internazionale consuetudinario¹⁷ secondo il quale sul mare territoriale lo Stato rivierasco ha, grossomodo, gli stessi poteri riconosciuti sulle acque interne e la terraferma. In realtà non è possibile una mera sovrapposizione tra l'*imperium* esercitabile sulla terraferma – e le acque interne – e quello relativo al mare, essendo necessario contemperare le esigenze di sovranità con quelle, parimenti fondate nel diritto internazionale, di libertà del mare.

La condotta di «transito», prevista dall'art. 25 L. 185/1990, potrebbe, infatti, a livello teorico, intercettare uno dei limiti alla sovranità sul mare costiero territoriale, quello del c.d. passaggio inoffensivo, disciplinato negli articoli dal 17 a 26 della Convenzione. Ad ogni Stato, anche se non costiero, è riconosciuto, per le sue navi, il diritto di attraversare le acque territoriali altrui, purché il passaggio sia «*continuous and expeditious*», con la facoltà di sosta ed ancoraggio nelle circostanze eccezionali individuate dall'art. 18 della Convenzione. Nell'apprezzamento dell'eventuale offensività del passaggio¹⁸ si è passati da un criterio soggettivo ad uno più obiettivo¹⁹, nel quale non solo l'opinione dello Stato costiero non appare decisiva ma anche la mera violazione di una legge nazionale non è sufficiente a dimostrare un pregiudizio agli interessi dello Stato rivierasco²⁰. Ed infatti, sebbene l'attraversamento inoffensivo non esima il navi-

¹⁵ Basti pensare ad una associazione a delinquere che abbia tra i reati fine una delle condotte individuate dall'art. 25 della L. 185/1990.

¹⁶ È evidente la necessità di evitare il fenomeno della triangolazione, mediante la quale i beni vengono fittiziamente destinati ad un Paese – indicato nella documentazione – ma, in realtà, per quei luoghi essi transiteranno e basta, essendo in verità destinati a Paesi verso i quali la esportazione non sarebbe stata autorizzata o autorizzabile.

¹⁷ La Convenzione è infatti inquadrabile nei c.d. trattati di codificazione. Per approfondimenti su questi aspetti e gli altri connessi si rinvia alla bibliografia contenuta in CONFORTI, (2006), p. 239 e 240 e EVANS (2003), pp. 622-656. Per i problemi specificamente posti dal Mar Mediterraneo, si veda AHNISH, (1993).

¹⁸ I caratteri del passaggio inoffensivo sono ricavabili, in negativo, dall'art. 19 dello strumento internazionale.

¹⁹ L'avvio di questo cambio di prospettiva si deve alla decisione *Corfu Channel, Merits, Judgment, I.C.J. Reports* 1949, par. IV, pp. 30-31.

²⁰ La Convenzione, adottando una dettagliata lista di attività e circostanze che fanno perdere al passaggio il carattere della inoffensività, si

glio dal rispetto delle leggi dello Stato rivierasco, ciò vale limitatamente alle materie indicate dall'art. 19 della Convenzione, tra le quali non figura la disciplina delle armi²¹. Un ulteriore limite alla sovranità sul mare territoriale è quello relativo all'esercizio della giurisdizione penale, sulle navi straniere, relativamente ai fatti ivi accaduti e puramente interni al naviglio stesso dal momento che questo segue il c.d. principio della bandiera²². Il principio, riconosciuto come assoluto nel diritto consuetudinario, è disciplinato dall'art. 27 della Convenzione secondo il quale «*the criminal jurisdiction should not be exercised*» su una nave battente bandiera straniera di passaggio nel mare territoriale e la Cassazione segue il principio consuetudinario del difetto di giurisdizione per i fatti meramente interni, adottando i criteri dei cc.dd. «disturbo effettivo» e «disturbo morale» delle zone di sovranità²³. Nella «zona contigua» al mare territoriale, dell'estensione massima di ventiquattro miglia dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale, lo Stato può esercitare l'attività di repressione e prevenzione dei reati, dal momento che non vi è un obbligo internazionale di limitare l'efficacia della legge penale al mare territoriale²⁴. Secondo la Convenzione, in questa porzione di mare lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di «prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale; punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio o mare territoriale». La materia trattata dalla L. 185/1990 non è ricompresa nelle fattispecie appena elencate e i repertori di giurisprudenza trattano, nella maggioranza, di violazioni della normativa doganale e dell'immigrazione²⁵. Il diritto di inseguimento – *hot pursuit* –, ancora, regolato dall'art. 111 della Convenzione, consente allo Stato rivierasco, a determinate condizioni²⁶, di inseguire una nave straniera quando abbia fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso. Come affermato dalla Corte di Giustizia, «per tutti questi spazi marittimi, tale convenzione mira a stabilire un giusto equilibrio tra gli interessi degli Stati nella loro qualità di Stati rivieraschi e gli interessi degli Stati nella loro qualità di Stati di bandiera, interessi che possono essere contrapposti. A tale proposito, le parti contraenti [...] intendono fissare i limiti materiali e territoriali dei loro rispettivi diritti sovrani»²⁷. Anche il c.d. principio della bandiera e quello della libertà dell'alto mare costituiscono diretta derivazione dei rapporti tra gli Stati per cui, laddove una nave non sia riconducibile ad alcuna sovranità – in quanto priva di bandiera –, queste limitazioni convenzionali vengono meno, espandendosi il potere dello Stato che intervenga in alto mare²⁸.

pone nella stessa linea di indifferenza ad un concreto pregiudizio delle leggi nazionali.

²¹ V. però, in relazione alla Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sul mare territoriale, Sez. 3, n. 6237 del 23/05/1997 - dep. 26/06/1997, Anil Kumar Vjas, Rv. 20852301, secondo la quale l'omessa indicazione sul manifesto di carico di armi da guerra da parte di una nave che transiti per il mare territoriale italiano configura il reato di cui all'art. 25 L. 185/1990, dal momento che «la libertà di passaggio di cui alla citata Convenzione di Ginevra non ha rilievo solo che si consideri come qui si tratti di transito offensivo connesso all'occultamento delle merci per la mancata iscrizione delle medesime sul manifesto di carico».

²² Ove la nave non sia riconducibile a nessuno Stato, i suoi occupanti non possono invocare il principio: «quando una nave non è riconducibile ad uno Stato, né tale nave né le persone che vi si trovano a bordo godono della libertà di navigazione», così, in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 36052 del 23/05/2014 Cc. (dep. 20/08/2014) Rv. 260040, in *Cass. Pen.*, 2015, III, p. 1153, con commento di BARBARA, (2015).

²³ Sez. U, n. 1002 del 16/11/1989 - dep. 26/01/1990, Zaid Avraham, Rv. 18313601: «in caso di perpetrazione di reato su nave mercantile che si trovi nelle acque territoriali di altro stato, prevale la giurisdizione dello stato di bandiera allorché l'illecito concerna esclusivamente le attività e gli interessi della comunità nazionale cui appartiene il natante, mentre prevale quella dello stato costiero ove le conseguenze del fatto compiuto a bordo si ripercuotano o siano idonee a ripercuotersi all'esterno incidendo su interessi primari della comunità territoriale. Tali interessi vanno valutati con riferimento non solo al bene giuridico tutelato dalla norma di cui si assume la violazione, ma anche alla situazione verificatasi in concreto che diviene rilevante per lo stato costiero allorché per le sue connotazioni realizza una condizione di effettivo pericolo che, rendendo probabile l'offesa per la pace pubblica del Paese o per il buon ordine del mare territoriale, imponga l'intervento dello stato costiero».

²⁴ Sez. 3, Sentenza n. 12069 del 10/05/1978, Pasqualino, Rv. 140087, in *La Giustizia Penale*, 1979, III, p. 600 e da ultimo, in motivazione, Sez. 1, n. 5157 del 22/11/2017 - dep. 02/02/2018, Khmelyk e altri, Rv. 27241401

²⁵ A dimostrazione dei problemi pratici anche in questa parte del diritto del mare si veda ANDREONE, (2011).

²⁶ «L'inseguimento deve iniziare quando la nave straniera [...] si trovi [...] nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l'inseguimento, e può continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo se non è stato interrotto [...] Se la nave straniera si trova nella zona contigua [...] l'inseguimento può essere intrapreso solo se sono stati violati i diritti a tutela dei quali la zona è stata istituita»

²⁷ Corte di Giustizia, grande sezione, sentenza del 3.6.2008, causa n. 308/06.

²⁸ «Di limitazione all'esercizio della giurisdizione penale in ragione di un problema di collocazione extraterritoriale dell'agente può discettarsi, in quanto detta collocazione lo assoggetti alla sovranità, e alla giurisdizione dunque, di altro Stato. Va esclusa, invece, la possibilità di evocare una sorta di libertà, o di esclusione, da qualsivoglia potere sovrano sul presupposto che la libertà dell'alto mare stia a significare che le acque extraterritoriali sono «terra di nessuno», da nessuna autorità raggiungibile, idonee ad assicurare l'impunità a chiunque, sol che navighi su nave non battente alcuna bandiera [...] l'assenza di un rapporto, tramite la nave, tra il navigante in alto mare e altro Stato, non consente al singolo in quanto tale di rivendicare alcuna generalizzata esclusione da ogni esercizio di tali diritti e poteri nei suoi confronti e rende, al contrario, costui soggetto senza limiti esterni alla potestà coercitiva e punitiva di qualsiasi Stato le cui leggi abbia violato e alla cui giurisdizione, in base all'ordinamento interno e in conformità alle norme convenzionali, è assoggettato»; così, in motivazione, Sez. 1, n. 36052 del 23/05/2014, Arabi, Rv. 260040, sulla quale BARBARA (2014), che richiama le conformi sentenze non massimate nn. 36053, 36054, 36055 e 36056 del 2014.

Concludendo, le condotte previste dall'art. 25 della L. 185/1990, per essere sottoposte alla giurisdizione italiana, debbono verificarsi nel solo mare territoriale e, solo per queste, alle condizioni previste dalla Convenzione, è possibile esercitare il diritto di inseguimento. Per le sole fattispecie di pirateria, trasmissioni radio, tratta degli schiavi e traffico di stupefacenti il diritto internazionale consente ad ogni Stato l'esercizio dei propri poteri anche in alto mare, con il connesso diritto di visita della nave²⁹.

Un accenno va fatto anche al valore delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Siccome tra i principi di diritto internazionale rientra quello del rispetto degli obblighi assunti con l'adesione alle Nazioni Unite – *pacta sunt servanda* – ogni firmatario è obbligato al rispetto delle risoluzioni di embargo e queste, essendo adottate con decisioni del Consiglio di Sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 39 e 41 della Carta, sono obbligatorie per gli Stati membri a differenza di quanto avviene per le raccomandazioni³⁰.

Questi brevi cenni di diritto internazionale sono serviti a dare la misura dei problemi giuridici posti dal diritto del mare il quale, a dire il vero, riscontra anche un'altra difficoltà: la delimitazione materiale dei confini tra le varie porzionature dello stesso, dal momento che il sistema di misurazione ha delle sue intrinseche difficoltà³¹ ed in alto mare è talvolta difficile stabilire l'esatta posizione di un oggetto.

5. Il controllo dinamico della giurisdizione da parte del giudice interno.

Nel caso della *Bana* i giudici di merito affrontavano il tema della giurisdizione italiana in base a più criteri, il primo dei quali quello territoriale. L'ufficiale denunciante affermava, infatti, di aver ricevuto, durante la navigazione, un *sms* pubblicitario da parte di un gestore telefonico italiano, messaggio che veniva anche mostrato agli inquirenti, conseguendone l'applicazione dell'art. 6, c. 2, c.p. secondo il quale «il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte». In realtà il dato, certo, della ricezione del messaggio è valutato diversamente dai due organi giurisdizionali. Il G.i.p., infatti, riteneva che quanto emerso dalla dichiarazione e dal documento del marittimo, «non ha trovato conferme, non essendo stati segnalati sconfinamenti e non risultando che la rotta per raggiungere Tripoli, come ricostruita, pur con le significative lacune dei rilievi AIS, abbia interessato le nostre acque territoriali». Il Riesame, al contrario, sembrava anettere maggiore valore a quegli elementi: «si ritiene avvenuto il transito della motonave *Bana* in acque territoriali italiane in virtù - *allo stato e salvo l'esito delle verifiche tecniche disposte dal PM* - della avvenuta ricezione sul cellulare [...] del messaggio di testo in lingua italiana dal gestore telefonico [...] In tale momento il sistema di rilevazione AIS era stato interrotto e pertanto l'assenza di visibile traccia dello sconfinamento non può escludere che tale ingresso sia avvenuto».

Il Tribunale del Riesame, in particolare, a sostegno del proprio modo di procedere, faceva richiamo alla cd. natura dinamica della verifica in tema di giurisdizione, menzionando la decisione della Sez. 5, Sentenza n. 32372 del 6.4.2017, Fall Sidiya, Rv. 270538, secondo cui «la verifica della giurisdizione [...] ha carattere dinamico, dovendo il difetto di giurisdizione essere rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo la disciplina dettata dall'art. 20 cod. proc. pen., ed implica il potere-dovere del giudice di controllare costantemente, per tutto il corso del processo, se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrano nell'ambito della propria giurisdizione, dovendo dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento». La sentenza Tartous-

²⁹ V. art. 110 della Convenzione.

³⁰ Nel testo ci si riferisce alle sole risoluzioni di embargo adottate dal Consiglio di Sicurezza sebbene anche l'Assemblea generale, nella risoluzione *United for peace* del 3.11.1950, sostenne la propria competenza a raccomandare agli Stati l'adozione di misure collettive, anche implicanti l'uso della forza armata, ma tale posizione non è conforme alla Carta e ad essa non ne è seguita una regola consuetudinaria in mancanza e della *diuturnitas* e della *opinio iuris ac necessitatis*. Sull'argomento si vedano CONFORTI, (2006), pp. 188 – 194; EVANS, (2003), pp. 294 e ss e p. 524: «Article 103 of the UN Charter provides the mandatory sanctions resolutions adopted by the Security Council under Article 41 of the UN Charter result in obligations for member States that prevail over obligations arising under other international treaties»; GOWLLAD DEBBAS (2001); CORTRIGHT D. e LOPEZ G. A. (2000).

³¹ V. CONFORTI, (2006), pp. 242 – 244.

si, sul punto, censurava *ab imis* la via seguita dai giudici di merito osservando che «se nella fase iniziale del procedimento gli elementi di fatto acquisiti svelino – quanto al rapporto con la regola normativa attributiva della giurisdizione – ambiguità o debolezza dimostrativa intrinseca, non appare possibile la prosecuzione della procedura al fine di ‘rafforzare’ il dato probatorio, mancando – all’evidenza – il primo presupposto che governa anche la fase prodromica delle indagini preliminari, rappresentato dalla esistenza – *in termini di certezza* – del potere dell’autorità giudiziaria di prendere cognizione del fatto».

La puntualizzazione della Corte sembra *tranchant*, soprattutto considerando che nelle azioni commesse per mare il problema definitorio materiale, per scriminare già a monte quale porzione di esso sia soggetto alla sovranità statale, si presenta particolarmente complesso, sia per ragioni storiche sia per le difficoltà di “porzionare il mare” da un punto di vista giuridico³². La giurisdizione, quale primo presupposto dell’agire, sia cautelare che decisorio nel merito, può essere vista come una linea di confine della potestà statale che non si articola solo su elementi spaziali, come quelli dell’art. 6 c.p., ma anche valoriali e valutativi, come accade negli articoli successivi, sino a “seguire”, per i delitti comuni commessi all’estero, il cittadino a mezzo del suo legame con la comunità di appartenenza³³. Seguendo, al momento, la traccia territoriale, può notarsi come i presupposti di fatto per ritenere la giurisdizione non siano sempre immediatamente e chiaramente disponibili. Qualora, come nel caso *Bana*, occorra procedere attraverso la verifica di circostanze di fatto la presunta lacunosità del presupposto non è imputabile ad un difetto di diligenza del requirente, bensì alla naturale provvisorietà della fase cautelare. La soluzione della Corte sarebbe sostenibile qualora gli elementi fattuali fossero immutabili – nel senso di insuscettibili di qualunque apporto ulteriore – ma, nella fattispecie concreta, non poteva escludersi né un contributo dichiarativo di altri marittimi né, la possibilità che l’inquirente fosse in attesa dei risultati di altri accertamenti, meno immediati – perché tecnicamente complessi o bisognosi della collaborazione di altri – che erano stati anche richiamati dal Tribunale del Riesame. In conclusione, la Corte, nel congelare ogni possibile sviluppo dell’accertamento dei dati dai quali ricavare la competenza in una fattispecie così ardua³⁴, sembra aver intrapreso una linea interpretativa particolarmente rigorosa. Se la preoccupazione della Corte è, come sembra, quella di non lasciare nell’incertezza un presupposto dell’azione, gli altri criteri di radicamento della giurisdizione, in particolare quello, molto meno fattuale ma valutativo, della politicità del reato, si presentano pur essi sottoposti ad una instabilità che, sebbene diversa, è ben maggiore.

³² Il Procuratore Nazionale Antimafia, per affrontare il fenomeno, ha redatto un documento, “[Associazioni per delinquere dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Navigli usati per il trasporto di migranti con attraversamento di acque internazionali. Proposte operative per la soluzione dei problemi di giurisdizione penale nazionale e possibilità di intervento](#)”, a cui si rinvia per esempi concreti di quanto detto. Il documento, ricco anche di riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, è reperibile on line su *Dir. pen. cont.*, 3 febbraio 2014. Per un’analisi accurata dei problemi posti dal collegamento del reato con il territorio dello Stato, anche alla luce di alcune missioni “*Atalanta*” ed “*Ocean Shield*”, v. Sez. 5, n. 48250 del 12/09/2019 - dep. 27/11/2019, P, Rv. 27724501, sulla quale MENTASTI (2020) e RICCI (2020).

³³ «Il nostro legislatore, quanto alla giurisdizione per i reati commessi all’estero, ha infatti, analogamente a quanto avviene in altri ordinamenti, adottato una complessa normativa (artt. 6 e seguenti c.p.) derivante dalla combinazione dei principi della territorialità (per il quale la legge nazionale si applica a chiunque delinque nel territorio dello Stato), della difesa o tutela (che rende applicabile la legge dello stato cui appartengono i beni offesi o cui appartiene il soggetto passivo del reato), della universalità (a tenore del quale la legge nazionale si applica a tutti i delitti dovunque o da chiunque commessi) e della personalità (in virtù del quale si applica sempre la legge dello stato di appartenenza del reo), combinazione imposta dalla esigenza di contemperare la tutela di molteplici interessi [...] quanto ai reati commessi all’estero, il legislatore, agli artt. 7, 9 e 10 c.p., ha contemplato diverse ipotesi di reati comuni commessi in territorio estero, non importa se da cittadini o da stranieri, che vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana, sulla base del principio della difesa (art. 7 c.p., n. 1 e 4), della universalità (è l’ipotesi dei c.d. *delicta iuris gentium*) o ancora per ragioni di opportunità (art. 21 del Trattato fra Italia e Santa Sede), ovvero che vengono puniti condizionatamente alla presenza dell’autore del reato nel territorio dello stato, alla richiesta del Ministro di Giustizia e al fatto che la estradizione non sia stata concessa o accettata (art. 10 c.p., comma 2, che qui interessa). In tutti tali casi l’orientamento prevalente del diritto internazionale è quello della solidarietà degli Stati nella persecuzione dei reati ovunque commessi e le convenzioni internazionali tendono soltanto a stabilire dei limiti di competenza al fine di evitare duplicità di azioni penali, per cui le norme interne italiane di cui agli artt. 7 e 10 c.p., che vengono in considerazione nel caso in esame, si pongono come una limitazione alla giurisdizione italiana dettando le regole nel cui ambito l’autorità giudiziaria penale italiana può perseguire incondizionatamente ovvero condizionatamente cittadini stranieri per reati commessi al di fuori del territorio nazionale»; così, in motivazione, Sez. 1, n. 2955 del 07/12/2005 - dep. 25/01/2006, El Hallal, Rv. 23342401, in *Archivio della Nuova Procedura Penale*, 2006, IV, p. 386; v. anche, in motivazione, Sez. 1, n. 41333 del 11/07/2003 - dep. 30/10/2003, Mohamad Taher, Rv. 22575101, *ibidem*, 2003, VI, p. 532.

³⁴ Sulla controversa delimitazione del mare territoriale si veda l’ampia trattazione di DEAN (1963).

6.

L'art. 7, c. 1, n. 5 C.p., la Convenzione di Palermo e le incertezze della giurisprudenza di legittimità.

E il Tribunale di Genova e la Procura Generale in Cassazione ritenevano di poter affermare la giurisdizione italiana in base all'art. 7, n. 5, c.p. per il quale è punito secondo la legge italiana lo straniero o il cittadino che, all'estero, commetta un «reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana», rinvenendo nella Convenzione di Palermo³⁵ lo strumento pattizio di riferimento. Le fattispecie contestate, infatti, potevano rientrare negli articoli 2 e 3 della Convenzione, in rapporto al protocollo addizionale sulle armi³⁶ e l'art. 15, par. 4 della Convenzione permetterebbe l'applicabilità della legge italiana.

La Corte di Cassazione incentrava le sue censure sulla autosufficienza delle norme convenzionali ai fini dell'attribuzione della giurisdizione, siccome la legge di esecuzione, del 16.3.2006, n. 146, con la formula contenuta nell'art. 2³⁷, avrebbe sì prodotto nell'ordinamento interno «tutte le norme necessarie perché lo Stato possa adempiere, sul piano internazionale, agli obblighi convenzionalmente assunti» ma limitatamente a quelle «strettamente indispensabili a tale scopo». Sarebbe stato necessario, per l'estensione della giurisdizione, un intervento ulteriore del legislatore, non essendo sufficiente l'art. 15, par. 4, della Convenzione secondo il quale «ogni Stato Parte può altresì adottare misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non lo estrada». La Corte, in base al confronto testuale dell'art. 15 con altre disposizioni pattizie, giungeva alla conclusione che «non può dunque ritenersi [...] che la particolare previsione di cui al par. 4 dell'art. 15 della Conv. Onu, in riferimento a condotte di reato consumate interamente all'estero e non correlate in via prospettica a condotte da commettersi sul territorio italiano, rappresenti una disposizione autoapplicativa e attributiva di giurisdizione in capo allo Stato Parte, pure in rapporto a fattispecie di reato che, per le loro caratteristiche ontologiche, rientrano nell'ambito di quelle previste dalla Convenzione medesima. Ci si trova, in altre parole, in una condizione in cui l'assenza di una disposizione di legge idonea a manifestare la volontà dello Stato Parte di avvalersi della 'facoltà' di perseguire penalmente fatti commessi integralmente all'estero (e non inseriti in una progressione finalistica coinvolgente lo Stato italiano) impedisce l'esercizio del potere giurisdizionale su simili condotte».

Occorre dire che il radicamento della giurisdizione italiana in base all'art. 7, c. 1, n. 5 C.p. è argomento sul quale la giurisprudenza di legittimità non ha ancora espresso un orientamento consolidato come dimostra la sentenza n. 31652 del 2/7/2021, Tarek³⁸, emessa dalla stessa sezione ad un anno dalla precedente. La sentenza Tarek circoscrive ad un mero *obiter* il passaggio della sentenza Tartoussi «nella parte in cui assume la mancanza di forza autoapplicativa nel diritto interno italiano dell'art. 15, par. 4 della Convenzione di Palermo», ritiene che l'utilizzo del termine «può» nella disposizione esprima soltanto «l'assenza di un obbligo convenzionale di incriminazione e punizione dei reati previsti dal suddetto art. 15, par. 4» e, richiamata l'eventualità che alcuni degli Stati contraenti possano aver bisogno di adattare il proprio diritto, esclude che tale eventualità riguardi l'Italia. «L'intervento di adattamento del diritto interno sarà verosimilmente necessario là dove la legislazione dello Stato non contenga delle disposizioni che regolano l'applicazione della legge penale italiana ai reati commessi all'estero, magari perché l'ordinamento è improntato, come spesso accade, unicamente sul principio di territorialità; ciò che la Convenzione non ostacola, rimettendola alla potestà dello Stato Parte, è la valutazione della necessità di adottare le «misure» per dare attuazione nel di-

³⁵ Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000), ratificata dall'Italia con la L. del 16.3.2006, n. 146, ed entrata in vigore, sul piano internazionale, il giorno 1.9.2006

³⁶ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni. Concluso a New York il 31.5.2001

³⁷ «Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore».

³⁸ La sentenza è così massimata: «Sussiste la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di omicidio doloso plurimo commesso in alto mare a bordo di imbarcazioni prive di bandiera in danno di migranti trasportati illegalmente in Italia, in forza del principio di universalità della legge penale italiana di cui all'art. 3, comma secondo cod. pen. e - in virtù del rinvio di cui all'art. 7, n. 5, cod. pen. - della diretta applicazione della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, trattandosi di reato grave, con effetti sostanziali nel territorio italiano, commesso da un gruppo criminale organizzato nell'ambito di una complessa condotta posta in essere allo scopo di commettere i reati previsti dalla Convenzione e dei Protocolli Addizionali, tra i quali rientra il traffico di migranti verso l'Italia». MANDRIOLI (2022).

ritto interno alla previsione convenzionale, sicché quando le disposizioni interne già esistono esse sono immediatamente applicabili [...] Ebbene [...] l'art. 7 c.p., comma 1, n. 5, già prevede la giurisdizione italiana per i reati commessi all'estero quando "specifiche disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana"³⁹.

La posizione della sentenza Tartoussi sembra più condivisibile ed i limiti dell'art. 7 c.p. erano stati già individuati, negli stessi termini, da un precedente di merito. Nel caso della nave *Barcot*⁴⁰ – violazione dell'embargo deciso con la risoluzione n. 713/1991 nei confronti della Jugoslavia – il Tribunale di Trieste riteneva insussistente la giurisdizione italiana poiché, anche a voler ritenere le risoluzioni dell'Onu come convenzioni operanti fra gli Stati che vi hanno aderito, l'art. 7 c.p. richiede che l'applicabilità della legge italiana debba essere espressamente prevista dalle convenzioni internazionali nel caso di reato commesso all'estero. Destinatari delle disposizioni pattizie come quella contenuta nell'art. 15, c. 4, della Convenzione di Palermo sono gli Stati, ai quali è richiesto l'eventuale adattamento del proprio diritto interno, sia sostanziale che processuale, per attingere gli obiettivi additati dallo strumento internazionale. Una questione simile si è posta in relazione all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozioni di minori⁴¹, a mente del quale «La legislazione può permettere l'adozione soltanto da parte di due persone unite in matrimonio, che vi procedono simultaneamente o successivamente, oppure da parte d'un unico adottante». La Corte Costituzionale, chiamata a decidere della legittimità costituzionale della disposizione, chiariva che «destinatari immediati della norma contenuta nell'art. 6 sono i legislatori nazionali [...] in quanto attribuisce al legislatore nazionale una semplice facoltà, la norma in esame non è, per definizione, autoapplicativa [...] occorrendo a tale effetto l'interposizione di una legge interna»⁴². Inoltre, l'art. 7, n. 5 c.p. fa riferimento a convenzioni che «stabiliscono» la giurisdizione italiana, e questo non sembra ricavarsi dall'interpretazione della Convenzione di Palermo la quale, come detto, rimette alle scelte delle parti contraenti gli interventi normativi sulla giurisdizione.

7.

Il delitto comune dello straniero all'estero e la qualificazione dei fatti nel caso *Bana*.

Secondo la sentenza Tartoussi la giurisdizione italiana è stata correttamente ritenuta dai giudici di merito liguri in base all'articolo 10, c. 2, c.p., riguardante il delitto comune commesso dallo straniero all'estero a danno di uno Stato estero – quello libico e libanese –. Anche qui la motivazione non sembra sostenuta da particolari approfondimenti, dal momento che la Corte non spiega in che modo i due Stati esteri sarebbero stati lesi, specialmente quello mediorientale⁴³. La Corte procedeva anche alla riqualificazione dei fatti in favore delle fattispecie previste dagli articoli 1, 2 e 4 della L. 895 del 1967. Avendo il Tribunale del Riesame ristretto la condotta di cui all'art. 25 della L. 185/1990 al solo transito (capo a), quella condotta avrebbe esaurito la sua rilevanza penale nei termini di cui alla contestazione (capo b) del porto illegale delle armi da guerra⁴⁴; la Corte effettuava un fugace riferimento al «criterio della specialità ed al di là dei limiti edittali della pena».

Iniziando dal porto, punito all'art. 4 L. 895/1967, si può dubitare che le armi caricate sulla *Bana* fossero "portate", siccome «portare un'arma significa [...] avere con sé un'arma in modo ed in condizione di poterla eventualmente usare»⁴⁵. Quelle armi da guerra, però, non erano intese all'uso, ma alla cessione a terzi, e la impossibilità di disporne nel senso sotteso alla incriminazione sembra esclusa, in radice, dalla presenza sull'imbarcazione di personale turco e dalla

³⁹ La sentenza contiene anche un riferimento ad un precedente, Sez. F, n. 32779 del 13/08/2012, n. 32779, Lavitola, Rv. 253488, che ne rafforzerebbe la motivazione, ma sembra trattarsi di un refuso dal momento che quella decisione aveva a che fare con la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, ratificata con legge n. 300 del 2000.

⁴⁰ Sulla quale si vedano SINAGRA A. e TROMBETTA L. (1994); PAGANI (1994), p. 827.

⁴¹ Firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357.

⁴² Così, in motivazione, Corte cost., sentenza n. 183 del 1994.

⁴³ Volendo avanzare una ipotesi, l'offesa al Libano potrebbe essere vista nella partecipazione di una sua imbarcazione alla violazione dell'embargo decretato dal Consiglio di Sicurezza contro la Libia.

⁴⁴ La contestazione al capo b) era la seguente: «artt. 110 cod. pen., 1, 2, 4, secondo comma, legge n. 895 del 1967: concorso nell'attività illegale di detenzione e porto, prima in acque internazionali, poi in Libia, di carri armati, automezzi con lanciarazzi, mitragliatrici, esplosivi e altri armamenti, con loro successiva cessione, in Tripoli, a persone non identificate; in Libano e Libia, nel gennaio 2020, accertati in Genova, il 3 febbraio 2020».

⁴⁵ Si veda CIVELLO, (2004), p. 32, anche per altri riferimenti dottrinari.

scorta di navi da guerra turche, senza dire della differenza che intercorre tra sparare con una pistola e la tecnica necessaria per usare una parte del carico della nave⁴⁶. La condotta sarebbe, al più, quella della detenzione delle armi da guerra, prevista dall'art. 2, L. 895/1967, punita con la reclusione da uno ad otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro, condotta non contemplata dall'art. 25 della L. 185 del 1990. Se, però, il bene giuridico protetto dalla L. 895/1967 è correttamente individuato, come afferma una costante giurisprudenza, nella tutela della sicurezza dello Stato e dell'ordine pubblico *interni*⁴⁷ è difficile comprendere come una condotta che, secondo la Corte, è avvenuta totalmente fuori dal territorio dello Stato possa essere sussunta nella fattispecie in parola. La Cassazione richiamava anche il reato di cessione di armi da guerra, sanzionato dall'art. 1, L. 895/1967 ma anche tale fattispecie sembra autonoma rispetto alle condotte previste dall'art. 25, L. 185/1990 – esportazione, importazione e transito –. La cessione si riferiva allo scarico delle armi avvenuto in Libia e la Corte, richiamato l'art. 10 c.p., affermava che, «pertanto la condotta risulta punibile “come se” fosse avvenuta sul territorio nazionale». Di contrario avviso, però, la stessa Sez. 1 nella sentenza Minin, quando, proprio partendo dal bene giuridico protetto, afferma che, rinvenendosi nella L. 2.10.1967. n. 895, modificata dalla l. 14.10.1974, n. 497, una specifica oggettività giuridica «identificabile nell'interesse alla tutela della sicurezza interna ed alla salvaguardia dell'ordine pubblico interno [...] la specificità dell'interesse protetto e la peculiare struttura precettiva della norma incriminatrice sono conformate [...] in modo tale da non poter colpire fatti delittuosi relativi alle armi compiuti integralmente all'estero, di guisa che risulta palese che l'intervento repressivo dell'ordinamento italiano è previsto *nei soli casi nei quali le condotte sopra descritte si siano verificate nel territorio italiano* [...] deve riconoscersi che i reati in materia di armi previsti dalle predette leggi sono rigorosamente soggetti al principio di territorialità della legge penale e, di riflesso, che non sono ammesse deroghe alla indiscriminata applicazione di tale regola mediante il riferimento all'art. 10 c.p., che, in via di eccezione, rende obbligatoria la nostra legge italiana anche nei confronti dello straniero per i reati commessi all'estero»⁴⁸.

La Corte, una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 6 c.p., avrebbe dovuto rilevare che il fatto commesso dagli indagati non costituisce reato⁴⁹. La L. 895/1967, avendo ad oggetto «la sicurezza interna dello Stato»⁵⁰, non si applica alle condotte avvenute all'estero e l'art. 25 della L. 185/1990, tutelando «l'ordine pubblico internazionale, nell'ottica dei rapporti dello Stato italiano con la comunità internazionale, al fine di assicurare che l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento siano rispondenti alle linee della politica estera italiana»⁵¹, non può prescindere da un collegamento della condotta con il territorio dello Stato italiano⁵² dal momento che le condotte estero su estero, commesse da stranieri, non possono impegnare lo Stato né come attore di politica estera né come soggetto di diritto internazionale.

⁴⁶ Quantomeno carri armati ed automezzi con lanciarazzi; gli esplosivi, inoltre, erano racchiusi in container. Il delitto di porto illegale di armi da guerra deve, poi, avvenire in un luogo pubblico o aperto al pubblico e la nave non sembra poter rientrare nemmeno nella seconda categoria per come ricostruita da Sez. 1, n. 7957 del 11/02/1982 - dep. 20/09/1982, Tosani, Rv. 9021701, alla quale fa riferimento tutta la giurisprudenza successiva.

⁴⁷ Si vedano, in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 5619 del 14/01/2008 Ud. (dep. 05/02/2008) Rv. 238862, Sez. 1, Sentenza n. 4893 del 09/10/1995 Cc. (dep. 24/10/1995) Rv. 202622 in *Il Foro Italiano*, 1996, VI, p. 355. Per i rapporti tra l'art. 25 del D.L. 185/1990 e l'art. 9 L. 497/1974, che modificava l'articolo 1 L. 895/1967, si veda anche Sez. 1, n. 38401 del 17/09/2002 - dep. 15/11/2002, Minin, Rv. 22292501, cit., secondo la quale «il bene giuridico protetto dall'art. 9 della legge n. 497 del 1974 è la sicurezza interna dello Stato e la salvaguardia dell'ordine pubblico interno». Per i rapporti tra la legge del 1974 ed il D.L. del 1990, v. anche Sez. 1, n. 2166 del 09/12/1993 - dep. 21/02/1994, Iftkhar, Rv. 19747801.

⁴⁸ La sentenza, inoltre, afferma la necessità della doppia incriminazione e per ogni caso di giurisdizione radicata in base all'art. 10 c.p. Di contrario avviso Sez. 1, n. 41333 del 11/07/2003 - dep. 30/10/2003, Mohamad Taher, Rv. 22575101, che richiede la doppia incriminazione ai soli casi di cui al comma secondo: «Il nostro ordinamento non richiede espressamente la “doppia incriminazione” [...] Tale problematica può assumere rilevanza nei casi di applicazione dell'art. 10, comma 2, c.p., che, tra le condizioni ivi elencate, ricomprende la mancata concessione dell'estradizione ovvero la mancata accettazione della stessa dal Governo dello Stato in cui lo straniero ha commesso il delitto o da quello dello Stato cui egli appartiene. Nei casi contemplati dall'art. 10, comma 1, c.p., invece, il principio di stretta legalità è rispettato dalla previsione del fatto come reato all'interno della legge penale italiana. Una diversa interpretazione, ispirata al principio della doppia incriminazione, mal si concilierebbe con il disposto degli artt. 7 e 8 c.p., contenenti l'elencazione di delitti assoggettati a sanzione indipendentemente dalla previsione del fatto come reato nel Paese estero».

⁴⁹ BELLAGAMBA V. G. e VIGNA P. L. (2008), p. 189

⁵⁰ Cfr. Sez. 1, n. 3736 del 10/11/1997 - dep. 25/03/1998, Maio e altro, Rv. 21011801 nonché Sez. 1, n. 38401 del 17/09/2002 - dep. 15/11/2002, Minin, Rv. 22292501, cit., sulla prima normativa.

⁵¹ Cfr., in motivazione, Sez. 1, n. 38401 del 17/09/2002 - dep. 15/11/2002, Minin, Rv. 22292501; in termini anche Sez. 1, n. 10080 del 07/11/1996 - dep. 23/11/1996, Pensa, Rv. 20608801, Sez. 1, n. 3736 del 10/11/1997 - dep. 25/03/1998, Maio e altro, Rv. 21011801 e Sez. 1, n. 5619 del 14/01/2008 - dep. 05/02/2008, Abou Zeid, Rv. 23886201.

⁵² Va da sé che le armi possano trovarsi anche fuori dal territorio dello Stato ma l'agente ivi agisca, nel qual caso le disposizioni sarebbero ben applicabili; v. Sez. 1, n. 100 del 19/01/1984 - dep. 29/06/1984, Gamba, Rv. 16507601, cit., e, in motivazione, Sez. 1, n. 9508 del 14/04/1976 - dep. 08/10/1976, Russo, Rv. 13449301.

8. La presenza sul territorio dello Stato nell'art. 10 C.p.: condizione (di punibilità o di procedibilità) e prescrizione.

La giurisdizione radicata in base all'art. 10 c.p. richiede, oltre alla richiesta del Ministro della Giustizia, che l'indagato «si trovi nel territorio dello Stato». Nel caso *Bana* la difesa contestava, principalmente, la libertà di scelta del comandante⁵³: giunto il naviglio nel porto di Genova, la polizia di frontiera negava a tutti gli occupanti di scendere a terra, ritirando loro il passaporto e, pertanto, «non vi sarebbe stato ingresso nel territorio nazionale. La misura cautelare è stata eseguita quando il comandante si trovava, dunque, a bordo della motonave *Bana* di bandiera straniera e priva di alcun carico illecito. Il fatto che il comandante sia sceso dalla nave per adempimenti preliminari correlati all'attività di indagine non ha rilievo, perché trattasi di presenza temporanea e non volontaria. Non vi è pertanto alcuna libera scelta del soggetto circa il «trovarsi» sul territorio nazionale». La Corte osservava, correttamente, che «la presenza, non altrimenti connotata dal legislatore, può pertanto anche essere transitoria e occasionale e non necessariamente deve porsi come indicativa di un effettivo 'radicamento' del soggetto sul territorio nazionale». La sentenza richiamava sul punto Sez. 1, n. 2955 del 07/12/2005 - dep. 25/01/2006, El Hallal, Rv. 23342401, che tratta dei rapporti tra la condizione di procedibilità già verificatasi ed il successivo allontanamento dell'indagato, affermandone l'indifferenza: «una volta, infatti, che la condizione di procedibilità di cui si tratta [...] si è verificata, con l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, resta avverata e non viene meno a causa dell'allontanamento successivo»⁵⁴.

La decisione della Cassazione sulla questione, configurando una condizione di procedibilità, appare conforme all'opinione maggioritaria e in dottrina⁵⁵ e in giurisprudenza⁵⁶. La difesa, riferendosi al «trovarsi nel territorio dello Stato» come ad una condizione obiettiva di punibilità, richiamava le impostazioni secondo le quali le condizioni obiettive di punibilità sarebbero componenti della fattispecie criminosa⁵⁷ e, come tali, devono essere necessariamente investite dal dolo – l'imputato deve trovarsi per libera scelta sul territorio dello Stato –⁵⁸; la conseguenza è che se il P.M. agisse in mancanza di tale elemento l'assoluzione consumerebbe l'azione penale ai sensi dell'art. 649 c.p.p.⁵⁹ In realtà il rapporto tra il soggetto ed il territorio opera come un mero fatto giuridico⁶⁰ e, pertanto, «la presenza del reo nel territorio dello Stato è penalmente rilevante anche se involontaria»⁶¹. Essa, inoltre, sembra un elemento «neutrale» rispetto alla lesività: il danno allo Stato estero, nell'ipotesi di partenza, si è già verificato e la presenza sul territorio dello Stato italiano nulla toglie o aggiunge. Piuttosto la necessità della presenza dell'autore straniero «è postulata [...] anche dalle ragioni che hanno indotto il legislatore a derogare al principio della territorialità della legge penale [...] rappresentate dal concreto interesse dello Stato a perseguire chi, avendo commesso un reato all'estero, si è poi spostato nel suo territorio»⁶².

⁵³ La difesa, in sostanza, disputa sulla qualificazione giuridica dei rapporti tra lo Stato ed il reo, ricavandone conclusioni in punto di elemento soggettivo della fattispecie. Per approfondimenti su questo punto si veda GIULIANI BALESTRINO (1966), pp. 81-84

⁵⁴ In termini Sez. 2, n. 23304 del 19/03/2008 - dep. 10/06/2008, Dumas e altro, Rv. 24204701.

⁵⁵ La presenza sul territorio dello Stato del reo è considerata condizione di procedibilità da DEAN, (1963), p. 324, cui si rinvia anche per altri riferimenti bibliografici, contenuti, in particolare, a p. 319.

⁵⁶ Sez. 1, n. 4144 del 19/10/1992 - dep. 13/01/1993, Shoukry Tarek, Rv. 19267401; in termini anche Sez. 1, n. 6698 del 10/05/1991 - dep. 13/06/1991, P.M. e Di Bella ed altro, Rv. 18803201, in *Cassazione Penale*, 1992, XII, p. 3041.

⁵⁷ Il sostenitore più convinto di questa tesi è MUSOTTO (1936), in particolare p. 65 e, successivamente, BRICOLA (1967). Nella ripartizione tra condizioni di punibilità estrinseche ed intrinseche, sulla quale v., per tutti, NUVOLONE (1955), p. 14 e ss, quella dell'art. 10 c.p. è annoverabile nella prima categoria.

⁵⁸ Per le implicazioni tra le teorie del fatto e le condizioni obiettive di punibilità v. PETROCELLI (1963). In sostanza, ancora una volta, il punto è quello, antico, di come si concepisca il *Tatbestand*, se nel senso ristretto di Beling e Delitala, o in quello ampio: nel primo caso le condizioni obiettive si aggiungono al «fatto», nel secondo ne rappresentano una parte di natura sostanziale; sulla nozione di *Tatbestand* dal diritto comune sino alla teoria finalistica dell'azione v. GARGANI (1997).

⁵⁹ La controversia dogmatica ha anche implicazioni processuali, in punto di divieto del secondo giudizio: «La questione [richiede] in prima approssimazione una scelta di fondo tra l'idem «legale» e quello c.d. storico, scelta dalla quale discende una ben differente estensione del ne bis in idem: se oggetto della garanzia è il «fatto» colto nella sua qualificazione giuridico-penale, risulta consequenziale il minor margine di operatività del divieto di doppio processo e di duplice sanzione, che ha invece portata massima qualora si abbia riguardo all'accadimento in senso naturalistico», così MUCCIARELLI (2018), 271. Si veda anche CORDERO (1959).

⁶⁰ DEAN, (1963), p. 307.

⁶¹ GIULIANI BALESTRINO (1966), p. 82.

⁶² Sez. 1, n. 41333 del 11/07/2003 - dep. 30/10/2003, Mohamad Taher, Rv. 22575101, cit., in motivazione. GIULIANI BALESTRINO (1966), p. 124, «Se taluni soggetti non vengono puniti finché non si trovano in Italia, è perché la coscienza sociale non richiede che siano puniti coloro che si trovano all'estero per determinati reati, finché la loro presenza nel territorio dello Stato non offende il sentimento delle vittime e della

Se la richiesta del Ministro della Giustizia non influisce sulla decorrenza della prescrizione, in virtù del secondo periodo dell'art. 158, c. 2, c.p., il discorso per l'altro requisito si fa più articolato. Se fosse una mera condizione di punibilità, in base al primo periodo della norma appena richiamata, fino al suo avveramento la prescrizione sarebbe interrotta sicché – si osserva criticamente – il trattamento dello stesso reato, quanto alla prescrizione, sarebbe irragionevolmente diverso a seconda che lo commetta un cittadino o uno straniero, potendo in questo secondo caso non prescriversi mai oppure in un termine più lungo rispetto al caso in cui il reato fosse commesso in Italia⁶³; ancora, non si spiegherebbe, altrimenti, la possibilità, riconosciuta dall'art. 346 c.p.p., ed anche dall'art. 41, u.c., del codice di rito precedente, di compiere quanto necessario alla raccolta della prova⁶⁴. Inoltre, concorrendo la necessità di querela, istanza o richiesta, «in tale ipotesi, evidentemente, la prescrizione non potrà che decorrere dal verificarsi della condizione di punibilità»⁶⁵. Se, al contrario, essa è una condizione di natura processuale, di procedibilità – considerando che dall'art. 345, c. 2, c.p.p., si desume che querela, istanza e richiesta non sono le uniche condizioni di procedibilità – la prescrizione, seguendo l'opinione maggioritaria secondo la quale la regola dell'art. 158, c. 2, c.p. vale per tutte e non solo quelle espressamente indicate⁶⁶, decorrerebbe dalla data di commissione del fatto⁶⁷ — ed il decorso del termine per la richiesta di procedimento, previsto a pena di decadenza dall'art. 128 c.p., comporterebbe la preclusione dell'esercizio dell'azione penale, in base al combinato operare degli articoli 128, c. 2, c.p. e 173, c. 2, c.p.p., salvo la restituzione nel termine ove la parte interessata provi di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore, ai sensi dell'art. 175 c.p.p. Un arresto della Corte di Cassazione ha ritenuto che «anche la presenza del colpevole nel territorio dello Stato, richiesta dall'art. 10 cod. pen. per la “punibilità” di taluni reati commessi all'estero dallo straniero è normalmente strutturata come condizione di procedibilità, soggetta quindi alle regole proprie di queste, e l'inizio di tale presenza costituisce, quindi, il “dies a quo” di decorrenza del termine (non soggetto a sospensioni o ad interruzioni) per l'esercizio dell'azione penale»⁶⁸. Proprio nella legislazione speciale si ritrovano diversi casi di condizioni di procedibilità come, ad esempio, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro la notificazione del processo verbale di contestazione redatto dagli ispettori del lavoro dalle A.S.L., cui consegue la sospensione del procedimento che potrà riprendere solo quando venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni impartite dagli organi accertatori⁶⁹. Per la materia tributaria la sospensione dei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 21, comma settimo, d. l. 2 marzo 1989, n. 89, conv. in legge 27 aprile 1989, n. 154 per dare modo al contribuente di regolarizzare la sua posizione nei confronti del fisco, «opera anche per i corrispondenti procedimenti penali in materia tributaria sicché, per i relativi reati, è *sospeso il corso della prescrizione* per tutto il periodo suddetto ai sensi dell'art. 159 cod. pen.»⁷⁰ Nei lavori preparatori⁷¹ la distinzione tra condizioni di procedibilità e

collettività: e siffatta valutazione della coscienza sociale ha ispirato il legislatore agli articoli 9 e 10 c.p.». Probabilmente in questa valutazione va ricompreso anche un aspetto “pubblicistico”, relativo alla politica estera dello Stato ed alla sua posizione nella comunità internazionale: un fatto storico passato avvenuto completamente all'estero e con poca attenzione della stampa nazionale può essere irrilevante “socialmente”, ma di grande importanza per la politica estera del Paese in cui l'autore ripara.

⁶³ Per questo rilievo v., in motivazione, Sez. 1, n. 41333 del 11/07/2003 - dep. 30/10/2003, Mohamad Taher, Rv. 22575101, cit.

⁶⁴ In base a queste due norme si può sostenere che quindi il reato sarebbe perfetto, tanto che l'inquirente può lavorarci sopra.

⁶⁵ Sez. 2, n. 6806 del 31/01/2013 - dep. 12/02/2013, Rendina, Rv. 25449901, in motivazione.

⁶⁶ MOLARI (1966), p. 694 e TRABACCHI (2006).

⁶⁷ DEAN, (1963), p. 324 e MOLARI (1966).

⁶⁸ Sez. 1, n. 4144 del 19/10/1992 - dep. 13/01/1993, Shoukry Tarek, Rv. 19267401

⁶⁹ Sez. 3, n. 40740 del 02/04/2013 - dep. 02/10/2013, Franzetti, Rv. 25728201. Conformi Sez. 3, n. 3850 del 14/02/1992 - dep. 03/04/1992, Strazza, Rv. 19047201 sulla quale LORUSSO (1992) e Sez. 3, n. 12782 del 06/12/1991 - dep. 18/12/1991, Poli, Rv. 18874501.

⁷⁰ Sez. 3, n. 1446 del 18/01/1995 - dep. 11/02/1995, Batori, Rv. 20035601.

⁷¹ Nella Relazione di accompagnamento al Progetto definitivo si legge: “Nel Progetto del 1927 era stabilita la regola che, nei reati per i quali non possa procedersi se non in seguito a querela o richiesta, il termine dovesse decorrere dal giorno, in cui fosse proposta la querela, ovvero venisse fatta la richiesta: e si disponeva altresì, in via di principio, che, in ogni altro caso in cui la legge facesse dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione dovesse decorrere parimenti dal giorno dell'avveramento della condizione. Delle due disposizioni, regolatrici del *dies praescriptionis* nei reati condizionali, ho conservato nel Progetto definitivo soltanto l'ultima, che si riferisce alle condizioni vere e proprie del reato. Non ho creduto invece di stabilire la stessa regola per quelle condizioni che consistono in una discrezionale manifestazione di volontà del soggetto offeso dal reato, quali la querela, la istanza e la richiesta; poiché ritengo che la presentazione della querela, richiesta o istanza non mira a segnare il momento consumativi del reato, ma a dar vita al reato con effetto retroattivo, ad agire *ex tunc*, a far considerare esistente il reato fin dal momento in cui il fatto sia stato commesso. Insomma, per simili condizioni, annoverate dalla dottrina fra le così dette condizioni di punibilità, trova applicazione un principio analogo a quello stabilito dal codice civile per le condizioni accedenti al negozio giuridico: in ordine alle quali l'articolo 1170 stabilisce che la condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione. E quindi ovvio che, dovendosi il reato, in tali casi, ritenere consumato fin dal momento, in cui era stato commesso il fatto, ben possa la prescrizione correre da tale momento e non da quello della presentazione della

di punibilità risiederebbe nel fatto che le prime «consistono in una discrezionale manifestazione di volontà del soggetto offeso dal reato» ma se ciò è vero per la querela, non lo è, ad esempio, per la richiesta del Ministro della Giustizia che non sempre è offeso e non è discrezionale negli stessi termini dal momento che essa «consegue ad una scelta, vincolata nel proseguimento dei fini, legislativamente predeterminati, di politica criminale»⁷²

In dottrina⁷³ è stata prospettata una costruzione processuale di tutte le condizioni di punibilità, giustificando il diverso regime prescrizionale di quelle contemplate nell'art. 158, c. 2, secondo periodo, c.p.⁷⁴, col fatto che, relativamente solo a queste ultime, la valutazione è rimessa al giudizio di un singolo – offeso, autorità politica o militare – e non, come per le altre, al verificarsi di un accadimento storico, come il “trovarsi nel territorio dello Stato”, sul comune presupposto che esse intendano salvaguardare interessi diversi da quello offeso, che potrebbero essere pregiudicati da una tutela incondizionata del bene giuridico oggetto della norma incriminatrice⁷⁵. Questa tesi, partendo dalla distinzione tra punibilità in senso normativo e applicazione in concreto della sanzione penale⁷⁶, fornisce una serrata dimostrazione dogmatica e storica dell'assunto⁷⁷ e disinnesca anche i problemi teorici delle condizioni di punibilità. Ed infatti, se esse hanno tutte natura processuale, divenendo esterne al fatto tipico, «il coefficiente di aleatorietà circa la concreta irrogazione della sanzione penale fino al verificarsi di un accadimento incerto e futuro come la condizione (che riecheggia quella del diritto privato), quale esito di una ponderazione di ragioni di (in-)opportunità del punire, non inficia il modello costituzionalmente sancito di responsabilità per fatto lesivo, proprio e colpevole»⁷⁸. Insomma, la *funzione della condizione* non sarebbe quella di «far sorgere l'interesse dello Stato a reprimere (interesse che è già completo e perfetto dal momento che l'illecito penale si è realizzato), bensì quella di far sorgere l'interesse dello Stato a procedere, nel caso concreto»⁷⁹. Sarebbe, inoltre, davvero singolare che, per una selezionata categoria di delitti, l'agire della parte pubblica sia condizionato da un termine di prescrizione che corra anche nella impossibilità di esercitare l'azione penale e vi concorra, sebbene ad altri fini, anche un termine decadenziale.

La conseguenza più rilevante di questa ricostruzione, a livello pratico, è rappresentata dal *dies a quo* della prescrizione che decorrerebbe «dal giorno in cui la condizione si è verificata» (art. 158, c. 2, primo periodo, c.p.). È vero che in questo modo ci sarebbe un trattamento differenziato tra questo fatto – ed il suo autore – e lo stesso fatto commesso in Italia quanto a prescrizione, ma l'obiezione sembra provare troppo. La prescrizione dispiega i suoi effetti in relazione ad un fatto per il quale possano predicarsi tutte le condizioni affinché il decorrere del tempo influenzi la pretesa punitiva dello Stato ed il reato condizionale è, sotto questo aspetto, fondamentalmente diverso dall'altro, sicché una pretesa violazione del principio di uguaglianza non sembra porsi. Inoltre, l'art. 128 c.p., al suo secondo comma, prevede che «quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato». In questo modo gli effetti negativi della ricostruzione proposta in termini di prescrizione sono recuperati dal limite temporale entro il quale è avanzabile la richiesta, decorrente dal mero verificarsi del fatto giuridico⁸⁰ – presenza –, senza che rilevi anche la notizia del fatto reato prevista, autonomamente, dal solo primo

querela, della richiesta o della istanza” (*Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Vol. V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco, Parte I: Relazione sul Libro I del Progetto, Roma, 1929, p. 208*).

⁷² Cfr. Corte Cost., Ord. N. 89/1989, cit.

⁷³ GIULIANI BALLESTRINO (1966), pp. 124-126. Ma, in realtà, BRICOLA, (1961), 154-155, convinto sostenitore della bipartizione di Nuvoletta tra condizioni di punibilità intrinseche ed estrinseche, riteneva che le seconde potessero essere assimilate alle condizioni di procedibilità.

⁷⁴ Si noti che querela, istanza e richiesta sono considerate ora condizioni di procedibilità – art. 345, c. 1, c.p.p., ma anche nel previgente art. 17 c.p.p. – ora condizioni di punibilità – art. 158 c.p. – e di ciò riflette, d'altronde, le discussioni presenti negli stessi compilatori dei due codici; v., ampiamente, BATTAGLINI (1958) anche per la decisa affermazione della natura solo processuale della querela – in particolare a p. 145 –.

⁷⁵ Anche nel pensiero di BATTAGLINI (1958) si trovano interessanti distinzioni circa il differenziato atteggiarsi delle ragioni criminologiche e politiche del regime di procedibilità.

⁷⁶ PETROCELLI (1960). Qui non è possibile dare conto del tormentato rapporto tra tipicità e punibilità rinviando, tra le opere più recenti, a COCCO (2013), COCCO (2017a), COCCO (2016) e COCCO (2017b).

⁷⁷ Si segnala anche la interessante giustificazione storica addotta da GIULIANI BALLESTRINO (1966), p. 134 e ss., che così conclude: «tutta l'asperima disputa sulle condizioni di punibilità ha, in fondo, una sola giustificazione: la ritrosia dei giuristi ad ammettere che lo Stato preferisse lasciare impuniti fattispecie perfette e punibili, e il tentativo conseguente di sostenere che, se la pena non veniva irrogata, ciò dovesse considerarsi la prova dell'inesistenza di un fatto punibile».

⁷⁸ CORNACCHIA, (2017), p. 4.

⁷⁹ GIULIANI BALLESTRINO (1966), p. 133.

⁸⁰ Sez. 4, Sentenza n. 2990 del 17/12/1991 Ud. (dep. 17/03/1992), Andriolo, Rv. 189651 – 01, in *Rivista Penale*, 1993, XI, p. 1109 ss.

comma⁸¹. Ovviamente la richiesta, che non attiene all'indirizzo politico⁸² ma «conseguente ad una scelta, vincolata al perseguimento di fini, legislativamente determinati, di politica criminale»⁸³, come accade per la querela, terrà conto della distanza tra il fatto e la possibilità di richiederne la punizione: «è evidente che anche per l'organo dello Stato [...] l'esigenza di veder punito un illecito cronologicamente remoto è meno viva della spinta psicologica a perseguire un fatto recente»⁸⁴.

9. Il delitto politico commesso all'estero.

Il Tribunale di Genova, per il quale, occorre rammentarlo, la *Bana* aveva attraversato le acque territoriali italiane carica di armi, riteneva sussistente la giurisdizione anche in base all'art. 8 c.p., siccome «la natura, anche in parte, politica del reato è [...] da ricollegarsi alla volontà di sostenere, tramite la consegna delle armi, una delle fazioni in lotta sul territorio libico». La Corte di Cassazione, laconicamente, affermava che di quel criterio «non si ravvisa il presupposto»⁸⁵.

La politicità del delitto è valutazione riservata all'autorità giudiziaria⁸⁶ ed è stata condotta dalla giurisprudenza di legittimità distinguendo tra i delitti oggettivamente politici, diretti ad offendere un interesse politico dello Stato italiano⁸⁷ o un diritto politico del cittadino, e soggettivamente politici, quelli comuni, determinati in tutto o in parte, da motivi politici⁸⁸. Il delitto oggettivamente politico è, dunque, quello che lede gli interessi politici dello Stato attingendo «gli aspetti essenziali [...] (e quindi la famosa triade: popolo, governo, territorio, ma anche l'indipendenza, la sicurezza, la pace esterna, ecc.)»⁸⁹. Secondo la costante giurisprudenza, inoltre, la nozione di reato politico ricavabile dalla Costituzione a fini estradizionali va distinta da quella del codice penale, avendo quest'ultima una funzione meramente repressiva⁹⁰. I repertori di legittimità si occupano per lo più del delitto soggettivamente politico, dedicando a quello oggettivamente politico una attenzione per lo più classificatoria: il primo è, infatti, l'ambito più problematico anche perché ad esso miravano le finalità espansive della disposizione nella intenzione del legislatore storico.

In dottrina, i rapporti tra la definizione codicistica del delitto politico e quella costituzionale sono ricostruiti, essenzialmente, in tre modi (processuale, sostanziale e misto⁹¹), ac-

⁸¹ L'autonomia dei diversi presupposti dei due commi dell'art. 128 c.p. è pacifica in giurisprudenza; v., tra le tante, Sez. 6, n. 4150 del 25/10/1990 - dep. 12/04/1991, Mammoliti, Rv. 18730901. In dottrina, per tutti, PISAPIA (1979), p. 158: «è evidente che [...] il termine decorre dal momento iniziale della presenza dell'imputato nel territorio dello Stato, a nulla rilevando la data in cui pervenga al Ministro della Giustizia la notizia del fatto»

⁸² Sez. 1, n. 19678 del 03/03/2003 - dep. 28/04/2003, Figini, Rv. 22574501, in *Archivio della Nuova Procedura Penale*, 2003, V, p. 458 e *Rivista Penale*, 2003, X, p. 848. In precedenza, sulla natura della richiesta, Sez. 2, n. 1173 del 05/03/1999 - dep. 08/04/1999, D'Ambrosio, Rv. 21298001, in *Rivista Penale*, 1999, V, p. 449 e, sulla delegabilità, Sez. 1, n. 5104 del 12/05/1972 - dep. 19/07/1972, Piccinni, Rv. 12160701, Sez. 3, n. 5364 del 15/04/1993 - dep. 27/05/1993, Albante, Rv. 19472101. Da ultimo, su entrambi gli aspetti, in motivazione, Sez. 1, n. 3375 del 27/11/2002 - dep. 23/01/2003, D'Avino, Rv. 22317701.

⁸³ Cfr. Corte Costituzionale, Ordinanza 89/1989, cit. e Sez. 1, n. 19678 del 03/03/2003 - dep. 28/04/2003, Figini, Rv. 22574501, cit.

⁸⁴ GIULIANI BALLESTRINO (1966), p. 145

⁸⁵ Si può avanzare l'ipotesi che ciò sia dovuto alla riqualificazione dei fatti nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2 e 4 della L. 895 del 1967 le quali, come detto, sono poste a tutela dell'ordine pubblico interno.

⁸⁶ Sez. 1, n. 24795 del 09/05/2018 - dep. 01/06/2018, P.G. in proc. Prijic, Rv. 27328501, sulla quale FASCI (2019).

⁸⁷ Una sola decisione di merito, Tribunale di Roma, 22.6.1972, De Carvalho, in *Rivista Penale*, 1973, II, p. 639 e ss, ha ritenuto che la norma si applichi anche ai reati commessi in danno di altri Stati.

⁸⁸ Tale distinzione è supportata da quanto emerge nei *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, 1, Roma 1929, par. 22, p. 40. Secondo la giurisprudenza di legittimità, «nel delitto oggettivamente politico è rilevante solo la natura del bene giuridico offeso, mentre per la sussistenza del delitto comune soggettivamente politico è necessario che ricorra un movente di natura politica nel senso che l'agente sia stato spinto a delinquere al fine di poter incidere sulla esistenza, costituzione e funzionamento dello Stato ovvero favorire o contrastare idee o tendenze politiche proprie dello Stato o offendere un diritto politico del cittadino. Né può ritenersi sufficiente ad escludere la natura politica del delitto comune la circostanza che il delitto sia stato commesso per motivi in parte o non prevalentemente politici, atteso il tenore letterale dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 8 c.p., che equipara il delitto politico al delitto comune determinato "in tutto o in parte" da motivi politici» (così Cfr. Sez. 1, n. 23181 del 28/04/2004 - dep. 17/05/2004, Suarez, Rv. 22866301, in motivazione, sulla quale DE FIGUEIREDO G.P. e VILLANI E. (2005).

⁸⁹ APRILE, (2015). Sui fini del legislatore del 1930 e le differenze con la tradizione precedente si vedano VASSALLI (1984) e DEL TUFO, (1988), pp. 1-2.

⁹⁰ In questi termini la costante giurisprudenza, sin da Cass., Sez. 1, 15/12/1989, Van Amai, Rv. 185213 e 7/11/1990, Cecchini, Rv. 185990; per una approfondita disamina delle differenze, si veda Sez. 6, n. 31123 del 19/06/2003 - dep. 23/07/2003, Baazaoui, Rv. 22652001, in motivazione, in *Diritto e Giustizia*, 2003, XXXIV, p. 20.

⁹¹ V. MASARONE (2013). In giurisprudenza, per un approccio misto, processuale e sostanziale, alla questione, Sez. 1, n. 3768 del 07/11/1990 - dep. 12/12/1990, Cecchini, Rv. 18599301, in *Rivista Penale*, 1991, IX, p. 813.

cumunati dalla necessità di evitare l'estradizione in base ai principi contenuti nella norma codicistica che, per le sue connotazioni storico-ideologiche, comporterebbe esiti confliggenti con l'assetto costituzionale⁹². Questa esigenza, a seguito delle convenzioni di estradizione e della penetrazione dei principi costituzionali nell'interpretazione delle norme incriminatrici, appare affievolita e, ad ogni modo, non sembra messa in difficoltà dalla proposta dottrina di leggere l'art. 8 c.p. alla luce della Carta anche a fini interni, abbandonando il riferimento alla visione organicistica della personalità dello Stato in favore di quella della «collettività politica organizzata»⁹³. La giurisprudenza, affrontando il caso di vari e gravissimi delitti, quali omicidi volontari e sequestri di persona, commessi ai danni di cittadini italiani residenti in Argentina dal marzo 1976, ha effettuato un'innovativa affermazione: «non può che condividersi la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito circa la natura politica, sia oggettiva che soggettiva, dei delitti in esame, tanto più che la definizione di delitto politico data dall'art. 8 c.p. va letta alla luce dell'art. 10 della Costituzione secondo cui "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"»⁹⁴. È proprio in questi settori che la giurisprudenza di legittimità può dare un apporto significativo, anche attraverso una rinnovata lettura del delitto politico, contribuendo alla formazione di norme internazionali generalmente riconosciute⁹⁵ ed alla registrazione di un generale consenso su una norma internazionale di diritto consuetudinario: «le corti supreme – magari procedendo alla difesa di valori tutelati formalmente dai soli ordinamenti interni ma suscettibili di essere recepiti, per la loro diffusione nella generalità dei Paesi, anche a livello internazionale – possono avere un'influenza decisiva nella creazione del diritto consuetudinario; ed è loro compito, di fronte a consuetudini antiche che contrastino con fondamentali e diffusi valori costituzionali, promuoverne, seppure con cautela, la revisione»⁹⁶. Richiamando le decisioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, prese secondo il capitolo VII della Carta, tra le quali quelle sull'embargo degli armamenti, si potrebbe sostenere che lo scarico delle armi in Libia, in violazione delle sanzioni O.N.U., offenda un interesse politico dello Stato italiano.

Le circostanze dell'azione nel caso deciso con la sentenza Tartoussi – la presenza a bordo della nave, battente bandiera libanese, di personale turco e la scorta di navi militari turche – richiamano proprio il delitto oggettivamente politico, ma l'applicazione di tale criterio di radicamento della giurisdizione è impedito dalla corretta qualificazione dei fatti nelle ipotesi previste dalla L. 185/1990 le quali richiedono che la condotta abbia avuto il suo svolgimento, almeno in parte, in Italia, circostanza esclusa dalla Cassazione.

Un'ultima considerazione sulla «stabilità» dei criteri di radicamento della giurisdizione. Quello dell'articolo 8 C.p. è sottoposto ad una profonda precarietà, dal momento che la valutazione della politicità «non si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, ma si sviluppa per tutto il corso del giudizio, competendo al giudice di confermare la ridetta qualificazione poiché rientra nell'oggetto della cognizione allo stesso attribuita dalla legge»⁹⁷. La dinamicità dell'accertamento del presupposto processuale è qui declinata in una maniera evidentemente diversa da quella proposta per l'art. 6 C.p. Se nel delitto soggettivamente politico ciò sembra necessitato dalla commistione, nell'accertamento, di elementi che impingono anche sulla prova dell'elemento psicologico del reato, nel delitto oggettivamente politico questa evenienza, seppur minore, non può dirsi assente: anche relativamente a questo criterio può riscontarsi quel rischio di «arbitrio» del requirente che la Corte sembra abbia voluto stigmatizzare nella decisione Tartoussi.

⁹² Si pensi all'estradizione di uno straniero verso un Paese in cui, per un reato non politico, sarà sottoposto ad un processo politico, oppure alla mancata estradizione di apologeti nazifascisti; v. Corte d'Appello di Bologna, sentenza 11.1.1963, Kroger, in *Foro Italiano*, 1963, II, p. 151

⁹³ V. PANAGIA (1980). In effetti il problema sembra essere più che l'utilizzabilità dell'art. 8 c.p. ai fini estradizionali, l'eccessivamente vaga delimitazione del divieto di estradizione, che andrebbe ripensato; v. PULITANÒ (1989), in particolare, p. 363.

⁹⁴ Cfr. Sez. 1, n. 23181 del 28/04/2004 - dep. 17/05/2004, Suarez, Rv. 22866301, in motivazione.

⁹⁵ Sulla problematicità della questione v. CONDORELLI (1979).

⁹⁶ CONFORTI (2006), p. 35.

⁹⁷ Sez. 1, n. 24795 del 09/05/2018 - dep. 01/06/2018, P.G. in proc. Prijic, Rv. 27328501, cit., in motivazione.

10.

Dissuasione, *diversion* e limiti alla giurisdizione in alto mare. La decisione della Corte di Giustizia nel caso *Ebony Maritime SA e Loten Navigation Co. Ltd.*

Nei casi di embargo le missioni internazionali succedutesi nel tempo hanno dovuto affrontare il problema di come ottenere il rispetto delle risoluzioni O.N.U. senza violare il diritto internazionale. Sino alle missioni in Adriatico degli anni '90, la prassi internazionale era quella di dirottare le imbarcazioni fuori dall'area sorvegliata dalla missione, impedendo loro di raggiungere i territori sottoposti ad embargo⁹⁸. In occasione dell'embargo di armamenti contro la Jugoslavia⁹⁹ per la prima volta si è provveduto a dirottare le navi in un porto e tanto è previsto per la missione *IRINI* che assicura, attualmente, il rispetto delle decisioni riguardanti la Libia: la nave *Royal Diamond 7*, sospettata di violare l'embargo come la *Bana*, è stata infatti dirottata in un porto europeo per ulteriori indagini¹⁰⁰. La missione per la Jugoslavia ha dato luogo ad una importante pronuncia della Corte di Giustizia che vale la pena analizzare.

All'embargo di armamenti contro la Jugoslavia seguiva il regolamento CEE n. 990/93 che vietava: a) l'introduzione nel territorio della Comunità di qualsiasi merce o prodotto originario della Repubblica federale di Jugoslavia; b) l'esportazione verso la Repubblica federale di Jugoslavia o il transito per quest'ultima di qualsiasi merce o prodotto originario della Comunità; c) l'ingresso di qualsiasi forma di traffico commerciale nelle acque territoriali della Repubblica federale di Jugoslavia; d) qualsiasi attività avente per oggetto o effetto, diretto o indiretto, la promozione delle transazioni di cui alle lettere a), b) o c); e) la fornitura a qualsiasi persona o organismo di servizi diversi da quelli finanziari finalizzati a qualsiasi tipo di attività economica svolta nella Repubblica federale di Jugoslavia. Il divieto, dunque, era costruito, principalmente, su condotte tenute in ambiti spaziali soggetti ad una sovranità determinata, ad esclusione dell'ipotesi sub d), predicabile anche circa le condotte in alto mare, quali tentativi delle precedenti. In chiusura l'art. 11 disponeva: «Il presente regolamento è applicabile *nel territorio della Comunità*, ivi compreso il suo spazio aereo, e a bordo di qualsiasi aeromobile o imbarcazione soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, o a qualsiasi cittadino di uno Stato membro altrove stabilito o a qualsiasi organismo stabilito altrove registrato o costituito ai sensi della legge di uno Stato membro». Nel versante nazionale il D.L. 15 maggio 1993, n. 144¹⁰¹, approntando una tutela amministrativa ed individuando nel Prefetto l'autorità titolare dei vari poteri¹⁰², prevedeva anche l'eventualità che l'azione di contrasto si esplicasse in alto mare, nel qual caso «le navi fermate [...] in applicazione delle risoluzioni [...] sono, se necessario, scortate nelle rade e nei porti italiani». Questa disposizione era applicabile anche «nei confronti delle navi fermate in alto mare che si ha ragione di ritenere, sulla base di motivi gravi e concordanti, abbiano scaricato materiali e merci in porti della Repubblica federale jugoslava» (art. 3, c. 3). Combinando le fonti comunitarie con quelle nazionali ne risulta che le prime configurano gli illeciti costituenti violazione dell'embargo, le seconde le sanzioni¹⁰³.

Circa i limiti di applicabilità del Regolamento desumibili dall'art. 11, e, in particolare, se potessero essere condotte operazioni di sequestro nei confronti di navi battenti bandiera di uno Stato non appartenente alla Comunità e per condotte tenute in alto mare, si è pronunciata la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel caso *Ebony Maritime SA e Loten Navigation Co. Ltd.*¹⁰⁴. La *Lido II*, nave cisterna appartenente alla società *Loten Navigation* e battente bandiera maltese¹⁰⁵, era salpata dal porto tunisino di La Skhira in direzione di Fiume, con un carico di prodotti petroliferi appartenenti alla società *Ebony Maritime*. Dopo aver subito un'ispe-

⁹⁸ Così per il Mozambico nel 1966-67, in Medio Oriente, nel 1990-91, nonché ad Haiti.

⁹⁹ Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 820 (1993) al fine di rafforzare l'embargo nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), deciso nelle risoluzioni 713 (1991), 752 (1992) e 787 (1992).

¹⁰⁰ Si veda l'articolo *Operation Irini inspects a vessel for suspected violation of the UN arms embargo on Libya*, su www.operationirini.eu, nonché la *news* sul sito www.ecas.europa.eu, che significativamente intitola il caso "*The first diversion in EU military history*".

¹⁰¹ Sulla normativa interna, quale adattamento delle risoluzioni ONU per la ex Jugoslavia, si veda PAGANI (1994), in particolare p. 833.

¹⁰² Principalmente ispezione, confisca e sequestro.

¹⁰³ V. Cons. Stato Sez. IV, 09/01/1996, n. 36, Soc. P.M. Import Export e altri c. Circostrizione doganale Bari e altri, in *Giurisprudenza Italiana*, 1996, III,1, 197.

¹⁰⁴ Sentenza della Corte del 27 febbraio 1997, Causa C-177/95, in *Il Foro Italiano*, Vol. 120, IX, 1997, pp. 311-318. In dottrina si veda MANZELLA G.P. e NIZZO C. (1997), QUADRI (1997).

¹⁰⁵ Malta sarebbe entrata nell'U.E. solo nel 2004

zione nel porto di Brindisi, nell'ambito delle operazioni di vigilanza sul rispetto delle sanzioni nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia, la nave ripartiva il 30 aprile 1994, in direzione del porto di Fiume. Quando, durante il tragitto, la nave iniziava ad imbarcare acqua, il comandante lanciava segnali di soccorso, comunicando che modificava la rotta in direzione della costa montenegrina più vicina, con lo scopo dichiarato di farla arenare. Tuttavia, prima che la nave entrasse nelle acque territoriali iugoslave, un elicottero delle forze NATO-UEO atterrava sul ponte e un commando militare olandese assumeva il controllo della nave, che veniva in seguito rimorchiata fino al porto di Brindisi, dove veniva posta a disposizione delle autorità italiane. Con provvedimento 22 luglio 1994 il Prefetto della provincia di Brindisi ordinava il sequestro della nave e la confisca del carico.

Le osservazioni dei governi, anche quello italiano, sostenevano che il Regolamento fosse applicabile soltanto alle condotte avvenute nel territorio, comprensivo delle acque territoriali, degli Stati membri, alle imbarcazioni soggette alla giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di uno Stato membro e alle imprese costituite in società o in altra forma ai sensi della legge di uno Stato membro. La Corte sceglie una strada diversa, facendo leva su un passaggio della risoluzione 820/1993 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite¹⁰⁶ e su quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento¹⁰⁷ per desumerne che i provvedimenti di sequestro e di confisca «riguardano qualsiasi imbarcazione, a prescindere dalla bandiera o dal proprietario della medesima. Inoltre, l'applicazione di tali misure non è subordinata alla condizione che la violazione dei divieti sanciti dal regolamento avvenga nel territorio della Comunità: una violazione del divieto d'ingresso nelle acque territoriali della Repubblica federale di Jugoslavia, previsto all'art. 1, n. 1, lett. c), del regolamento, può peraltro prodursi soltanto fuori del territorio comunitario»¹⁰⁸. Nel caso concreto l'ingresso dell'imbarcazione nelle acque territoriali italiane – almeno il secondo dei due – era però avvenuto a seguito dell'intervento dell'esercito belga impegnato nella missione ma la Corte sul punto osserva: «poiché, in forza dell'art. 11, il regolamento si applica nell'intero territorio comunitario, gli artt. 9 e 10 trovano applicazione non appena le imbarcazioni si trovino nel territorio di uno Stato membro e dunque nella sfera territoriale di questo, anche se l'asserita violazione sia avvenuta fuori del suo territorio»¹⁰⁹.

Dati i limiti della giurisdizione penale dello stato costiero prima illustrati – ai quali hanno fatto riferimento anche gli Stati davanti alla Corte di Giustizia –, le misure previste dalla legislazione per la ex Jugoslavia, di carattere amministrativo, per come interpretate dalla Corte, sembrano andare ben oltre, consentendo la repressione di condotte che, avvenute in alto mare, non hanno alcun legame con il territorio dello Stato¹¹⁰. In dottrina è stato rilevato un possibile effetto espansivo del principio affermato in relazione alle successive operazioni di embargo: nella sentenza «la Corte riconobbe l'efficacia di provvedimenti restrittivi nei confronti di tale nave sul presupposto della presenza di quest'ultima nel territorio di uno Stato membro dell'Unione all'atto della confisca e tenendo conto del fatto che, con tale nave, in violazione tanto di una risoluzione ONU quanto di un regolamento comunitario, fossero state effettuate operazioni a vantaggio del paese terzo cui si indirizzavano gli effetti delle misure d'embargo (Serbia-Montenegro). Pertanto, il comportamento implicante violazione dei divieti imposti dalla fonte sovranazionale o internazionale può aversi anche al di fuori del territorio dell'Unione, essendo sufficiente, affinché le autorità nazionali infliggano legittimamente le relative misure coercitive, che il mezzo – natante battente bandiera di uno Stato non membro della Comunità, nel caso *de quo* – si trovi nel territorio in cui il regolamento manifesta i propri effetti al momento della comminazione di tali misure. In altri termini, il criterio del *locus commissi delicti* non rileva per l'applicazione delle misure restrittive. Ciò sembra valere anche per le misure previste dal regolamento sulla Libia, giacché l'art. 19, lett. a) afferma che esso si applica «in tutto il territorio dell'Unione»¹¹¹.

¹⁰⁶ «tutti gli Stati tratterranno, in attesa di un'inchiesta, qualsiasi nave (...) e carico trovato sul loro territorio e che si sospetta sia stato o sia impiegato in violazione delle risoluzioni 713 (1991), 757 (1992) o 787 (1992), o della presente risoluzione, e, se risultano in infrazione, tali navi (...) saranno sequestrate e, eventualmente, potranno essere confiscate unitamente al loro carico dallo Stato che le trattiene».

¹⁰⁷ «tutte le imbarcazioni, i veicoli da trasporto, tutto il materiale rotabile, tutti gli aeromobili e gli aerei da carico sospettati di aver violato o di violare il regolamento (CEE) n. 1432/92 o il presente regolamento vengono trattenuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'espletamento delle indagini».

¹⁰⁸ Cfr. punto 17 della motivazione.

¹⁰⁹ Cfr. punto 19 della motivazione.

¹¹⁰ L'importanza della decisione in rapporto al principio universalistico di giurisdizione è stata sottolineata da BURROWS, (1998), pp. 79-82

¹¹¹ Rizzo (2012), pp. 385-513, p. 451, nota 8. Il riferimento è al Regolamento N. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

11.

Conclusioni.

L'affermazione della Cassazione nel caso *Barcot* a metà degli anni '90 – «non costa dell'esistenza, nel nostro sistema penale, di una fattispecie incriminatrice che contempra e sanzioni le condotte attuate in violazione delle risoluzioni ONU *in sé considerate*»¹¹² – è ancora valida. Nel tempo, però, si è provveduto o con discipline *ad hoc*, come quella contenuta nel D.L. 144/1993 in occasione dell'embargo alla Jugoslavia, di carattere amministrativo, oppure circondando di cautele l'esportazione di armi in violazione delle linee di politica estera e delle risoluzioni O.N.U., come dimostrato dall'analisi della L. 185/1990: con questa legge «il legislatore italiano, anziché far ricorso, di volta in volta, a specifiche misure di esecuzione, ha preferito adottare una norma preventiva generale che ne permette l'automatica attuazione al momento in cui viene deciso l'embargo [...] Non si possono peraltro avanzare dubbi sull'automaticità dell'operare di tale divieto»¹¹³. Nel caso della *Bana*, dunque, è a questa normativa che occorre fare riferimento, e la scelta qualificatoria sostanziale ha effetti sui criteri di radicamento della giurisdizione.

La Corte Permanente di Giustizia, nella decisione del 7.9.1927 sul c.d. caso *Lotus*¹¹⁴, pronunciandosi sui problemi di giurisdizione per un fatto avvenuto in alto mare¹¹⁵ ha stabilito che la territorialità del diritto penale non è un principio assoluto del diritto internazionale e non coincide con la sovranità territoriale: «secondo la Corte, dal principio della libertà dei mari deriverebbe l'illiceità di qualsiasi intervento *autoritario* su navi altrui [...] ma non anche l'illiceità dell'esercizio della giurisdizione nel *proprio territorio* su fatti avvenuti in acque internazionali»¹¹⁶. Questo principio non è stato successivamente travolto dalla formazione di una norma consuetudinaria o pattizia¹¹⁷, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che «nessuna norma internazionale, scritta o consuetudinaria, stabilisce il principio della giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del paese dove fu commesso il delitto»¹¹⁸, trovando eco nella Corte Costituzionale quando afferma che «non esiste alcuna regola internazionale generalmente riconosciuta, la quale circoscriba la competenza dello Stato in materia penale all'azione compiuta nel suo territorio, se questa lede i suoi interessi»¹¹⁹. La sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Ebony* costituisce un importante precedente a livello di prassi internazionale, proprio per la natura del consesso che l'ha emanata.

La giurisprudenza interna, per approcciare il tema della giurisdizione per le condotte avvenute in alto mare, ha storicamente sfruttato al massimo le potenzialità offerte dall'ampia portata della disposizione di cui all'art. 6, c. 2, C. p. secondo il quale «il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi *avvenuta in tutto o in parte*, ovvero si è ivi *verificato l'evento* che è la conseguenza dell'azione o omissione». Grazie a tale disposizione, infatti, la giurisdizione italiana viene considerata esistente anche quando la condotta realizzata nel territorio dello Stato non raggiunga la soglia minima del tentativo¹²⁰. Questo approccio è, per così dire, classico ed anche le conclusioni

¹¹² Cass Sez. I, 8/7/1994, *Barcot*, in *Giur. It.*, 1995, II, 232. CORAIN, (1996); BERRI, (1995).

¹¹³ Così PAGANI (1994), p. 830 e pp. 833-834 sui rapporti tra questa normativa e le Risoluzioni per la ex Jugoslavia. Può menzionarsi anche il caso relativo all'embargo contro la Rhodesia del Sud: il D.L. 3 ottobre 1968, n. 1007, «Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud», che, all'art. 5, comma secondo, stabiliva «I delitti previsti nel precedente comma sono punibili anche se commessi da un cittadino fuori del territorio della Repubblica». In occasione delle missioni al largo delle coste della Somalia, l'articolo 5, c. 4, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 209 ha previsto espressamente la giurisdizione italiana per i reati di pirateria «commessi [...] in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione», la loro punibilità «ai sensi dell'articolo 7 del codice penale» e la competenza del tribunale di Roma.

¹¹⁴ CPJL, *Recueil des arrêts*, Série A, n° 10.

¹¹⁵ Il *Lotus*, vapore battente bandiera francese, entrò in collisione con un vapore turco, il *BozTurk*, la notte del 2 agosto del 1926, provocandone l'affondamento e causando la morte di otto persone che non riuscirono a mettersi in salvo. Conseguentemente, essendo il *Lotus* approdato nel porto di Istanbul, l'ufficiale francese addetto alle manovre della nave venne arrestato e condannato dalla Corte penale di quella città per omicidio colposo.

¹¹⁶ CONFORTI, (2014), p. 2619.

¹¹⁷ L'art. 97 della Convenzione di Montego Bay, inquadrabile tra i cc.dd. trattati di codificazione, che detta una regola diversa, si riferisce, però, alle sole collisioni in alto mare ed è dunque in rapporto di specialità col principio affermato nella sentenza.

¹¹⁸ Sez. 1, n. 2521 del 3/3/1972, Poltronieri, Rv. 120801; similmente Sez. 1, Sentenza n. 48673 del 2015.

¹¹⁹ Sentenza n. 67 del 1961.

¹²⁰ La tesi sembra pacifica in giurisprudenza ed è chiaramente espressa, per il concorso di persone nel reato, dalla massima di Sez. 1, Sentenza n. 41093 del 06/05/2014 Ud. (dep. 03/10/2014), Cuomo e.a., Rv. 260703: «In relazione a reati commessi in parte anche all'estero [...] in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un

dell'Avvocato Generale nel caso *Ebony*, andando alla ricerca di un collegamento tra la condotta ed i poteri dello Stato¹²¹, richiamano le soluzioni adottate dalla Cassazione per radicare la giurisdizione per i reati commessi in alto mare in tema di immigrazione clandestina¹²² e per il delitto di omicidio, a danno di migranti, quando alla condotta tenuta fuori dal territorio dello Stato, si accompagni la anticipata individuazione, da parte degli scafisti, della località di approdo nel territorio italiano, quantunque essa sia poi occasionalmente individuata dai soccorritori della Marina militare¹²³. Il caso *Bana* ha però dimostrato i limiti di tale criterio, anche per il rigoroso approccio della sentenza Tartoussi alla natura dinamica della verifica in tema di giurisdizione¹²⁴.

Alcune decisioni, richiamando il principio universale di giurisdizione, cercano di tendere al massimo le possibilità interpretative offerte dall'art. 7, c. 1, n. 5), C.p., ma senza riuscire ad affrancarsi del tutto dai criteri tradizionali, quello territoriale in primo luogo, come dimostrato dalla sentenza Tarek: «il salto alla disciplina universalistica» sembra compiersi con questa decisione, ma «le cautele nel ravvisare un autentico cambio di passo sono dovute alla scelta, quantomeno incongruente, di chiosare la motivazione richiamando anche la disciplina di cui all'art. 6 cod. pen. L'adesione più nominale che reale ad un principio di universalità si palesa proprio nel momento in cui non viene compiuto risolutamente l'affrancamento da un criterio di assegnazione della giurisdizione su base territoriale»¹²⁵. Quanto alle potenzialità offerte dalla Convenzione di Palermo, le motivazioni della sentenza sul caso *Bana* sembrano assai persuasive, senza dimenticare che la scelta di estendere il radicamento della giurisdizione, in base alla clausola «aperta» dell'art. 7, c. 1, n. 5), c.p., attiene ad una decisione prettamente politica, anche per le implicazioni internazionali.

Nel caso *Bana*, una volta ritenuta applicabile, contrariamente all'avviso della sentenza Tartoussi, la sola L. 185/1990, ed escluso che una parte della condotta sia avvenuta in Italia, la giurisdizione italiana non può essere ritenuta nemmeno in base ai criteri di cui agli articoli 8 e 10, c. 2, c.p. dal momento che quella legge, per la specificità dell'interesse protetto e la struttura precettiva della norma incriminatrice, è applicabile ai soli casi nei quali la condotta si sia verificata nel territorio italiano: le condotte estero su estero, commesse da stranieri, sono penalmente indifferenti.

unico «iter» delittuoso da considerarsi come inscindibile». L'azione od omissione avvenuti in Italia, vanno apprezzati «in senso naturalistico, cioè come un momento dell'iter criminoso che, considerato unitamente ai successivi atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato» (così Sez. 6, Sentenza n. 11991 del 26/11/1987 Ud. (dep. 06/12/1988), Trimboli, Rv. 179867).

¹²¹ «Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione, nonostante non affronti direttamente il problema della giurisdizione, ritiene che in questo caso ci sia una serie ininterrotta di avvenimenti, dei quali una parte ha avuto luogo all'interno del territorio comunitario»

¹²² «In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione [...] sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare», Sez. 1, n. 18354 del 11/03/2014, P.M. in proc. Hamada, Rv. 262542.

¹²³ «Sussiste la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di omicidio doloso plurimo commesso in alto mare a bordo di imbarcazioni prive di bandiera in danno di migranti trasportati illegalmente in Italia [...] trattandosi di reato grave, con effetti sostanziali nel territorio italiano, commesso da un gruppo criminale organizzato nell'ambito di una complessa condotta posta in essere allo scopo di commettere i reati previsti dalla Convenzione e dei Protocolli Addizionali, tra i quali rientra il traffico di migranti verso l'Italia», Sez. 1 -, Sentenza n. 31652 del 02/07/2021 Ud. (dep. 13/08/2021) Rv. 281623 - 0, Tarek, la quale precisa, in motivazione, che la mera connessione tra un reato commesso interamente all'estero ed uno commesso in Italia non è criterio valido per ritenere la giurisdizione anche riguardo al primo (in termini Sez. 5, n. 48250 del 12/09/2019, P., Rv. 277245; contra Sez. 1, n. 25613 del 17/03/2016, Almabasbi).

¹²⁴ Sembra esserci un ulteriore problema circa il criterio territoriale. Sebbene le Risoluzioni O.N.U. sulla Libia prevedano la possibilità di dirottare le navi verso un porto per meglio effettuare le ispezioni, il riferimento effettuato dalla Corte di giustizia all'ingresso nelle acque territoriali quale elemento per ritenere applicabile il regolamento CEE n. 990/93 non sarebbe utile con una disciplina penalistica, come quella della L. 185/1990, dal momento che l'ingresso nelle acque territoriali italiane della nave con gli armamenti vietati dall'embargo sarebbe scriminato, in quanto cagionato dall'intervento *manu militari* del contingente internazionale. Deve darsi atto di un precedente di merito - Tribunale di Taranto, II Sezione Penale, 11 febbraio 1993, inedita, cit. in PAGANI (1994), p. 831 - nel quale la nave *Dolphins I*, di bandiera grenadina, fu fermata nell'Adriatico e condotta nel porto di Taranto; il Tribunale, pur dissequestrando la nave, mantenne la cautela reale sulle armi, ma senza che dalla motivazione sia possibile comprendere il criterio di radicamento della giurisdizione.

¹²⁵ CURI, (2021).

Bibliografia

AHNISH, Faraj Abdullah (1993): *The International Law of Maritime Boundaries and the Practice of States in the Mediterranean Sea*, (Oxford, Clarendon Press).

ANDREONE, Gemma (2011): “Commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale del 5 maggio 2010 n.32960, sull’immigrazione clandestina nella zona contigua italiana”, *Year-book of International Law*, vol. XIX, 2011, pp.470 e ss.

APRILE, Stefano (2015): “sub art. 8”, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (eds), *Codice penale commentato*, IV ed., (Milano, Wolters Kluwer)

BARBARA, Giacomo (2015): “I poteri coercitivi delle autorità italiane nei confronti delle persone a bordo di navi prive di bandiera in alto mare”, *Cassazione penale*, III, pp. 1153-1161.

BATTAGLINI, Giulio (1958): *La Querela*, (Torino, Utet).

BELLAGAMBA Gianni e VIGNA Piero Luigi, (2008): *Armi, munizioni, esplosivi. Disciplina penale e amministrativa* (Milano, Giuffrè).

BERRI, Marco (1995): “Sui limiti di efficacia delle risoluzioni del consiglio di sicurezza dell’Onu”, *Giurisprudenza Italiana*, II, pp. 233-235.

BERTOLINO, Marta (2009): “Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile”, in GROSSO, Carlo Federico, PADOVANI, Tullio, PAGLIARO, Antonio (eds), *rattato di diritto penale, Parte generale*, Tomo I, (Milano, Giuffrè);

BETTIOL, Giuseppe (1939): *Sul reato proprio*, (Milano, Giuffrè).

BLEFARI, Chiara Rosa (2021): “Reato commesso all’estero: giurisdizione italiana, rapporto tra richiesta di procedimento e attività di indagine preliminare”, *Diritto penale e processo*, IV, 2021, p. 499-509.

BRICOLA, Franco (1961): *Fatto del non imputabile e pericolosità*, (Milano, Giuffrè).

BRICOLA, Franco (1967): “Punibilità (condizioni obiettive di)”, *Novissimo Digesto Italiano*, XIV, p. 601 e ss.

BURROWS, Noreen (1998): “Reinforcing International Law”, *European Law Review*, 1998, 23(1), pp. 79-82

CIVELLO, Gabriele (2004): “Armi, esplosivi e munizioni nel diritto penale”, *Digesto delle discipline penalistiche*, (II agg.), par. 32.

CARCANO Domenico e VARDARO Andrea, (1993): *La disciplina delle armi, delle munizioni e degli esplosivi* (Milano, Giuffrè).

COCCO, Giovanni (2013): “La difesa della punibilità quale elemento autonomo del reato”, *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, (Napoli, E.S.I.), p. 497 ss.;

COCCO, Giovanni (2016): “Punibilità nella teoria del reato”, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Appendice IX, Torino 2016, p. 516 ss.

COCCO, Giovanni (2017a): “Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del reato. Tra vecchi e nuovi istituti”, *Studi in onore di Mauro Ronco*, (Torino, Giappichelli), pp. 262- 295

COCCO, Giovanni (2017b): “La punibilità quarto elemento del reato”, *Trattato breve di diritto penale*, (Padova, CEDAM).

CONDORELLI, Luigi (1979): “Il riconoscimento “generale” delle consuetudini internazionali nella Costituzione italiana”, *Rivista di diritto internazionale*, p. 5 ss.

CONFORTI, Benedetto (2006): *Diritto Internazionale*, VII edizione, (Napoli, Editoriale Scientifica).

- CONFORTI, Benedetto (2014): “In tema di giurisdizione penale per fatti commessi in acque internazionali”, *Scritti in onore di Giuseppe Tesaurò*, IV, (Napoli, E.S.I.), p. 2619 ss.
- CORAIN, Maurizio (1996): “Ancora sull’inapplicabilità diretta delle risoluzioni Onu negli ordinamenti penali degli stati membri”, *Diritto dei Trasporti*, 1996, pp. 523-530;
- CORDERO, Franco (1959): “Procedibilità, punibilità, regime di prescrizione del credito di risarcimento da reato”, *Rivista di Diritto Civile*, 1959, II, p. 63 e ss.
- CORNACCHIA, Luigi (2017): “La punibilità sub condizione”, *La Legislazione penale*, pp. 1 – 32.
- CORTRIGHT, David e LOPEZ, George A. (2000): *The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the 1990s*, (Boulder, Rienr)
- CURI, Francesca (2021): “Territorialità vs universalità: l’incedere ondivago della Cassazione”, *ADiM BLOG*, Osservatorio della giurisprudenza, Ottobre 2021.
- DE FIGUEIREDO, Giovanni Pietro e VILLANI, Enrica (2005): “L’attualità dell’art. 8 c.p. (Sulla capacità espansiva come “risorsa giuridica” sul piano della collaborazione internazionale contro il crimine)”, *Rassegna dell’Avvocatura dello Stato*, 2005, IV, pp. 139-146
- DEAN, Fabio (1963): *Norme penali e territorio. Gli elementi di territorialità in relazione alla struttura del reato*, (Milano, Giuffrè)
- DEL TUFO, Mariavaleria (1988): “Delitto politico”, *Enciclopedia Giuridica Treccani*, X
- DEMURO, Gian Paolo (1998): “Il bene giuridico proprio quale contenuto dei reati a soggettività ristretta”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, II, pp. 845-891
- EVANS, Malcom D. Evans (eds) (2003): *International Law*, (Oxford, Oxford University Press)
- FASCI, Maddalena (2019): “Le condizioni per la qualificazione di un crimine di guerra come delitto politico”, *Cassazione Penale*, I, pp. 238 - 251
- GARGANI, Alberto (1997): *Dal corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale*, (Milano, Giuffrè)
- GIGLIO, Vincenzo Giuseppe, (2020): “Reati commessi all’estero e giurisdizione penale italiana: condizioni e limiti”, *Filodiritto*, on line, 29.7.2020
- GIULIANI BALESTRINO, Ubaldo (1966): *Il problema giuridico delle condizioni di punibilità*, (Padova, Cedam).
- GOWLLAD DEBBAS (eds), Vera (2001): *United Nations Sanctions and International Law*, (The Hague, Kluwer Law International)
- GUERRINI Roberto e ANTONINI Elisabetta (1996): “Armi, esplosivi e munizioni nel diritto penale”, *Digesto delle discipline Penalistiche*, vol. XI, 1996, pp. 408-416
- GULLO, Antonio (2005): *Il reato proprio. Dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d’impresa*, (Milano, Giuffrè)
- LORUSSO, Angelo (1992): “Ancora sulla potestà di diffida ex art. 9 D.P.R. 19 marzo 1955, n.520: esigenza di un chiarimento legislativo”, *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*, II, p. 253 ess.
- MANDRIOLI, Daniele (2022): “La giurisdizione penale extraterritoriale e la convenzione di Palermo: nuove (o antiche?) riflessioni ispirate dalla corte di cassazione”, *SIDIblog*, on line, 31.1.2022
- MANZELLA, Gian Paolo e NIZZO, Carlo (1997): “Jugoslavia, embargo e sanzioni comunitarie”, *Giornale di diritto amministrativo*, pp.526 e ss.

MASARONE, Valentina (2013): “Argomenti in favore di un’interpretazione costituzionalmente orientata del delitto politico: il divieto di estradizione per reati politici e la ‘depoliticizzazione’ del terrorismo”, *Diritto penale contemporaneo*, 28 ottobre 2013, pp. 1-15.

MENTASTI, Giulia (2020): “La Cassazione interviene sull’applicabilità della legge penale italiana ai reati commessi nei campi di detenzione in Libia”, *Sistema Penale, on line*, 4.2.2020

MOLARI, Alfredo (1966): “Prescrizione del reato e della pena” (voce), in *Novissimo Digesto Italiano*, (Torino UTET), XIII, pp. 679 ss.

MUCCIARELLI, Francesco (2018): “Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem: una decisione della Corte di cassazione innovativa e coerente con i principi costituzionali e convenzionali”, *Diritto Penale Contemporaneo*, VI, pp. 269- 277

MUSOTTO, Giovanni (1936): *Le condizioni obiettive di punibilità nella teoria generale del reato*, (Palermo, Tumminelli)

NATALINI, Aldo, (2020): “L’esame della titolarità del giudizio plasma anche la fase “embrionale”, *Guida al Diritto*, 40, 2020, pp. 97-100;

NUVOLONE, Pietro (1955): *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, (Milano, Giuffrè)

ORMANNI, Italo (2003): “Una “nicchia” per i trafficanti d’armi?”, *Cassazione Penale*, 2003, IV, p. 1151 ss.

PAGANI, Fabrizio (1994): “Note sulla partecipazione dell’Italia alle operazioni di interdizione navale in Adriatico e riflessi nell’ordinamento interno”, *Diritto Marittimo*, 1994, III, pp. 827-834

PANAGIA, Salvatore (1980): *Il delitto politico nel sistema penale italiano*, (Padova, Cedam).

PETROCELLI, Biagio (1960): “Reato e punibilità”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, p. 669 ss.

PETROCELLI, Biagio (1963): “Riesame degli elementi del fatto”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, p. 360 e ss.

PISAPIA, Gian Domenico (1979): *Compendio di procedura penale*, (Padova, CEDAM).

PULITANÒ, Domenico (1989): “Delitto politico”, *Digesto delle Discipline Penalistiche*, III, p. 358 e ss.

QUADRI, Francesca (1997): “Lembargo nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia nel diritto comunitario”, *Rassegna dell’avvocatura dello Stato*, Sez. II, pp. 68 e ss.

RICCI, Laura (2020): “Questioni di giurisdizione italiana sui delitti commessi nelle prigionie libiche”, *Giurisprudenza Italiana*, VI, pp. 1491-1497

RIZZO, Alfredo (2012): “Le sanzioni dell’Unione Europea contro la Libia nel contesto delle riforme di Lisbona”, *Rivista trimestrale della Società Internazionale Italiana per l’organizzazione internazionale*, Vol. LXVII, terzo e quarto trimestre 2012, N. 3-4, *Giornate di studio sulla Libia*, pp. 385-451.

ROSSI, Paola, (2020): “Giurisdizione italiana anche su fatti commessi da stranieri completamente all’estero”, *Norme e Tributi Plus Diritto*, 3.7.2020;

SINAGRA, Augusto e TROMBETTA, Lorena (1994): “Giurisdizione penale dello stato e risoluzioni dell’Onu interdittive della navigazione per forniture militari, nota a T. Trieste, 24 dicembre 1993, Barcot”, *Diritto dei trasporti*, pp. 1056-1064

TRABACCHI, Antonio (2006): *sub art. 157-161, sub art. 157-161*, in DOLCINI, Emilio e MARINUCCI Giorgio (a cura di), *Codice penale commentato*, (Milano, Wolters Kluwer) II ed, p. 1411 ss. e 1437-1438

VASSALLI, Giuliano (1984): “Il delitto politico commesso all'estero” in AA. VV., *Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, *Quaderno 3 di Critica del diritto*, p. 388 ss.

VENAFRO, Emma (1996): “Reato proprio”, *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Vol. XI, (Torino, Utet), pp. 337-348.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>